

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

13 APRILE 1965

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

8° ANNO N. 63

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

65/187/CEE :

<i>Consultazione del Comitato economico e sociale circa una proposta di prima direttiva del Consiglio di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici</i>	929/65
<i>Parere del Comitato economico e sociale</i>	939/65

65/188/CEE :

<i>Consultazione del Comitato economico e sociale circa una proposta di decisione del Consiglio relativa all'azione della Comunità nel settore degli investimenti di infrastruttura dei trasporti</i>	947/65
<i>Parere del Comitato economico e sociale</i>	948/65

65/189/CEE :

<i>Consultazione del Comitato economico e sociale circa una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di viaggiatori</i>	951/65
<i>Parere del Comitato economico e sociale</i>	956/65

65/190/CEE :

<i>Consultazione del Comitato economico e sociale circa una proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli antiossidanti che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana</i>	959/65
<i>Parere del Comitato economico e sociale</i>	963/65

65/191/CEE :

<i>Consultazione del Comitato economico e sociale circa una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana</i>	965/65
<i>Parere del Comitato economico e sociale</i>	967/65

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa una proposta di prima direttiva del Consiglio di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

(65/187/CEE)

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 142ª sessione del 18 settembre 1964, il Consiglio ha deciso di consultare, in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2, dell'articolo 63, paragrafo 2, e dell'articolo 100 del Trattato, il Comitato economico e sociale circa una proposta di prima direttiva del Consiglio di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal sig. Schröder, Presidente del Consiglio, al sig. Giustiniani, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 21 settembre 1964.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Proposta di prima direttiva del Consiglio di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 7, 54, 63, 100 e 223,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed in particolare il titolo IV, B, 1, di tale programma,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ed in particolare il titolo V, C, e 1 di tale programma,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici, aggiudicati nei paesi membri per conto dello Stato, degli enti locali territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico, non può essere effettuata senza il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti ;

Considerando che tale coordinamento deve comunque rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno dei paesi membri ;

Considerando che il Consiglio dei Ministri, nella sua dichiarazione allegata ai programmi generali predetti, ha sottolineato la necessità di effettuare il coordinamento in questione in base ad alcuni principi relativi al divieto di prescrizioni tecniche discriminatorie, ad una sufficiente pubblicità degli appalti, all'elaborazione di criteri obiettivi di partecipazione ed all'instaurazione di una procedura che permetta di assicurare congiuntamente l'osservanza di tali principi ;

Considerando che è necessario evitare che gli appalti di lavori degli organismi aventi la gestione delle ferrovie della Comunità siano sottoposti, a causa della diversità della loro natura giuridica, a dei regimi differenti e che, di conseguenza, in attesa di una direttiva speciale in materia, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le ferrovie gestite da organismi che non hanno personalità distinta da quella dello Stato ;

Considerando che è comunque necessario prevedere dei casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate e che tali casi debbono essere espressamente limitati ;

Considerando che gli appalti di lavori il cui ammontare è inferiore a 60.000 unità di conto non sembrano suscettibili di interessare la concorrenza al livello comunitario e che pertanto è opportuno non applicare a tali appalti le misure di coordinamento ;

Considerando che, per delle ragioni di carattere pratico, la pubblicità comunitaria non potrà concernere tutti gli appalti ai quali sono applicabili le misure di coordinamento, e che, di conseguenza, è opportuno prevedere, per il periodo transitorio, un'applicazione degressiva delle regole di pubblicità per gli appalti di un milione, 600.000 e 300.000 unità di conto ;

Considerando che, in base all'articolo 54, n. 3 b) del Trattato, appare opportuna l'istituzione di un Comitato consultivo che assista la Commissione nell'esame dei problemi che potrebbero essere sollevati dall'esecuzione della presente direttiva nonché nella preparazione di future regolamentazioni comunitarie in materia di lavori pubblici, e che l'istituzione di un tale Comitato risponde, inoltre, ad un'espressa prescrizione della dichiarazione del Consiglio summenzionata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. a) Per appalto di lavori pubblici si intende un contratto concluso per iscritto tra l'imprenditore, da un lato, e, dall'altro, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera b) del presente articolo e che abbia per oggetto la costruzione, la manutenzione o la demolizione di una delle opere di cui all'articolo 2 b) della « prima direttiva relativa alla partecipazione degli imprenditori all'aggiudicazione di opere immobiliari per conto dello Stato, degli enti locali territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico ».

b) Sono considerate amministrazioni aggiudicatrici nei sei paesi membri lo Stato, gli enti locali territoriali e gli organismi enumerati nell'allegato della direttiva di cui alla lettera a).

c) Per gli appalti di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali di aggiudicazione, salva l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

d) Il ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici è obbligatorio salvo nei casi in cui la controprestazione dei lavori da eseguire non consiste soltanto nel prezzo ma nella concessione del diritto di esercizio dell'opera per un periodo determinato. In tali casi l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all'istituto della concessione. Quando il concessionario è una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera b), egli deve ricorrere, per i lavori da far eseguire a terzi, alle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici modificate in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

e) Non sono sottoposti alle disposizioni della presente direttiva gli appalti di lavori pubblici relativi alle ferrovie. La disciplina degli appalti di lavori stipulati dagli organismi che, nei sei paesi membri, hanno la gestione delle ferrovie sarà oggetto di una direttiva speciale di coordinamento.

2. Secondo la presente direttiva

a) il termine « imprenditore » dev'essere inteso nella sua più larga accezione e copre indistintamente le espressioni, « imprenditore » in senso stretto, « impresa », « artigiano » ed il termine « società » ai sensi dell'articolo 58 del Trattato di Roma ;

b) l'imprenditore che ha presentato un'offerta è designato con l'espressione « offerente » ; chi ha sollecitato un invito a partecipare ad una procedura ristretta, a seguito della pubblicità di cui all'articolo 8, secondo comma, è designato con l'espressione « candidato ».

Articolo 2

1. Sono soggette alle regole comuni concernenti le procedure aperte previste dalla presente direttiva (articoli da 6 a 10, 13, 14, 18, da 20 a 26, da 28 a 29), le procedure nazionali secondo le quali ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta.

2. Sono soggette alle regole comuni concernenti le procedure ristrette previste dalla presente direttiva (articoli da 6 a 9, da 11 a 13, 15, 16 e da 18 a 29) le procedure nazionali secondo le quali soltanto gli imprenditori invitati dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare offerte.

3. Gli appalti aggiudicati nei casi di cui all'articolo 5 sono soggetti alle sole regole comuni degli articoli 6, 7 e 17 ad eccezione di quelli attribuiti secondo la lettera j) dell'articolo 5 ai quali tutte le regole comuni della presente direttiva sono applicabili, salvo quelle del Titolo III.

4. Gli appalti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo sono inoltre soggetti alle sole regole comuni degli articoli da 30 a 37 sul « Comitato consultivo per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ».

Articolo 3

Le regole previste nella presente direttiva, nonché le disposizioni di cui all'articolo 5, sono applicate, secondo le condizioni stabilite nell'articolo 2, agli appalti di lavori pubblici il cui valore di stima superi le 60.000 unità di conto (A.M.E.).

Non sono sottoposti alle regole comuni di pubblicità di cui agli articoli da 8 a 17 gli appalti il cui valore di stima è inferiore a :

— 1 milione di unità di conto (A.M.E.) per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965 ;

— 600.000 unità di conto (A.M.E.) per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967 ;

— 300.000 unità di conto (A.M.E.) dal 1° gennaio 1968.

La sospensione prevista all'articolo 5 della direttiva di cui all'articolo 1, n. 1 a), non comporta per gli Stati membri il diritto d'interrompere la pubblicità organizzata dal titolo III.

Le equivalenze fra i valori espressi in unità di conto ed i corrispondenti valori in moneta nazionale sono indicate nell'allegato.

Articolo 4

Per il calcolo degli importi di cui agli articoli 3, 5 e 28, sono presi in considerazione, oltre agli importi

degli appalti di lavori, anche i prezzi delle forniture destinate ad essere incorporate nelle opere e che hanno costituito oggetto di un contratto separato.

Articolo 5

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di lavori senza applicare le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 7 e 17 :

a) qualora, in una procedura prevista dalla presente direttiva, precedentemente esperita, non siano state presentate delle offerte, non siano state fatte delle offerte regolari, o non siano state proposte che delle offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del Titolo IV ;

b) per i lavori la cui esecuzione è esclusivamente riservata a coloro che detengono i brevetti, le licenze di invenzione o di perfezionamento ed i diritti esclusivi di importazione o d'uso concessi dal produttore, concernenti le tecniche di costruzione o le relative forniture o per quei lavori che non possono essere ottenuti che da un imprenditore o fornitore unico, stabilito o no sul territorio della Comunità ;

c) nei casi in cui non esiste monopolio di diritto o di fatto, quando, a causa di necessità tecniche, l'esecuzione dei lavori non può notoriamente essere affidata che ad un imprenditore determinato, stabilito o no sul territorio della Comunità ;

d) per la riparazione e la restaurazione di opere di carattere artistico, la cui esecuzione non può essere affidata che a degli artisti o tecnici di comprovata capacità, stabiliti o no sul territorio della Comunità ;

e) per i lavori da effettuarsi a titolo di ricerca, di esperimento, di studio o di perfezionamento ;

f) nella misura dello stretto necessario, quando l'urgenza imperiosa risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in causa non è compatibile con i termini richiesti dalle altre procedure ;

g) quando l'oggetto del contratto riveste carattere di segretezza ;

h) per i lavori complementari che non figurino nel progetto iniziale aggiudicato e nel primo contratto concluso e che diventino necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera come descritta in tali documenti, a condizione che l'attribuzione sia fatta all'imprenditore che esegue tale opera ;

— quando tali lavori non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza inconvenienti importanti per l'amministrazione aggiudicatrice ;

— e/o quando tali lavori, per quanto separabili dall'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento ;

tuttavia l'ammontare complessivo degli appalti aggiudicabili in applicazione del disposto di cui sopra non può superare il 50 % dell'ammontare iniziale del primo appalto ;

i) in casi eccezionali, per i lavori la cui natura o l'alea che essi comportano non permettono in partenza una fissazione razionale dei prezzi e che debbono di conseguenza essere eseguiti contro rimborso delle spese e ciò limitatamente al solo periodo durante il quale tali condizioni persistono; le amministrazioni aggiudicatrici comunicano al Comitato consultivo i casi nei quali la presente disposizione è applicata ;

j) durante il periodo transitorio, quando la formazione dei prezzi è di fatto sottratta al normale gioco della concorrenza comunitaria e a condizione di consultare un numero di imprenditori degli altri Stati membri non inferiore a un terzo del totale degli imprenditori consultati. Tuttavia, nel presente caso, gli imprenditori consultati debbono rispondere ai criteri di selezione stabiliti dal capitolo 1 del titolo IV della presente direttiva, e l'attribuzione dell'appalto è effettuata conformemente alle regole del capitolo 2 dello stesso titolo. Gli Stati membri comunicano al Comitato consultivo i casi nei quali la presente disposizione è applicata.

Prima della fine del mese di marzo di ogni anno, gli Stati membri inviano al Comitato consultivo un prospetto dal quale risulti il numero e l'ammontare degli appalti aggiudicati, nel corso dell'anno precedente, conformemente alle lettere da a) a i). Per quanto possibile gli appalti sono ripartiti sulla base di ognuna di tali lettere.

Tale obbligazione è stabilita per gli appalti il cui ammontare sia superiore ad un milione di unità di conto (A.M.E.) dal periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965, a 600.000 unità di conto (A.M.E.) per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967 ed a 300.000 unità di conto (A.M.E.) dal 1° gennaio 1968.

TITOLO II

Regole comuni in materia di prescrizioni tecniche

Articolo 6

Ai termini della presente direttiva, le prescrizioni tecniche in materia di appalti di lavori pubblici comprendono l'insieme delle prescrizioni, menzionate in linea di massima dai capitoli generali e speciali d'onere, che permettono di caratterizzare oggettivamente

un lavoro, un materiale, un prodotto o una fornitura (soprattutto qualità, « performances ») in modo che tale lavoro, materiale, prodotto o fornitura risponda all'uso al quale è destinato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Tali prescrizioni tecniche comprendono tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di ricezione delle opere o degli elementi e materiali costitutivi di queste. Esse concernono egualmente le tecniche e i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che il committente può richiedere, mediante regolamentazione generale o particolare, relativamente alle opere terminate ed ai materiali o elementi costituenti tali opere.

Se un progetto elaborato sulla base di una regolamentazione di calcolo delle opere diversa da quella in vigore nel paese aggiudicatore, ma compatibile con le prescrizioni del capitolato d'onere, risulta fra i progetti suscettibili d'essere presi in considerazione, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad esaminare tale progetto alla luce delle giustificazioni e chiarimenti forniti dall'offerente.

Articolo 7

Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 6 non debbono presentare o determinare alcun effetto discriminatorio.

Il divieto di cui al precedente comma concerne tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di carattere discriminatorio costituenti restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 60, primo comma, del Trattato o del Titolo III del « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi », nonché le discriminazioni fatte in sede di aggiudicazione di un contratto particolare e previste di regola dal relativo capitolato speciale d'onere. Relativamente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di carattere discriminatorio costituenti ostacolo all'importazione delle merci, è fatta salva l'applicazione degli articoli 31, 32, primo comma, e 33, n. 7.

È considerata in particolare discriminatoria ai sensi della presente direttiva ogni disposizione tecnica che abbia per effetto di favorire direttamente o indirettamente una o più imprese a danno delle imprese degli altri Stati della Comunità o di eliminare una di questo ultime.

Debbono soprattutto essere considerate discriminatorie le prescrizioni tecniche che comportino, senza che ciò sia giustificato dall'oggetto del contratto :

1. la menzione della marca di un prodotto, apparecchio o materiale determinato o della società fabbri-

cante o che ne faccia commercio, anche se tale marca è seguita dalle parole: «... o simile», «... o equivalente», o semplicemente suggerita dalle descrizioni di cataloghi o prospetti;

2. le indicazioni di brevetti, tipi, generi, modelli, procedimenti, o il riferimento a oggetti già incorporati nelle opere, o a cataloghi, o ancora ogni circonlocuzione che possa costituire un'indicazione in relazione ad una fabbricazione o provenienza determinata;
3. la designazione del luogo di provenienza, di sfruttamento, di estrazione, di fabbricazione o di produzione;
4. l'indicazione delle caratteristiche o modalità tecniche, ecc., stabilite in maniera tale da favorire o eliminare, a priori, una fabbricazione o una provenienza determinata.

Se esistono delle norme comunitarie o delle precise regole di equivalenza, i capitolati generali o speciali di oneri devono riferirvisi. In caso contrario, la definizione delle prescrizioni tecniche figura nei capitolati generali e speciali d'oneri e documenti allegati, insieme alla descrizione dei metodi di prova, di controllo, di ricezione e di calcolo, salvo casi eccezionali giustificati dalla natura particolare dell'opera.

Non sussiste discriminazione quando delle norme nazionali sono adottate a titolo di prescrizioni tecniche, a meno che non esistano in materia le norme comunitarie o le regole di equivalenza di cui al comma precedente.

TITOLO III

Regole comuni di pubblicità

Articolo 8

La pubblicità prevista dalla presente direttiva ha per fine di organizzare la più larga concorrenza possibile sia nel caso delle procedure aperte che in quello delle procedure ristrette. A tale effetto, gli appalti che le amministrazioni aggiudicatrici si propongono di aggiudicare vengono portati a conoscenza degli imprenditori dei vari paesi membri.

In particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere agli imprenditori degli Stati membri di manifestare il loro interesse agli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte.

Articolo 9

Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto di lavori pubblici a mezzo di procedura aperta

o di procedura ristretta, fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

Tale bando è spedito alla Commissione della C.E.E. e pubblicato per esteso mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* nelle lingue ufficiali delle Comunità; fa prova il testo in lingua originale.

Nella procedura accelerata di cui all'articolo 12, il bando di gara è pubblicato, soltanto nella lingua originale, nelle quattro edizioni della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

La *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* pubblica il bando di gara di cui ai precedenti commi non oltre 10 giorni dalla data di spedizione e, nel caso di procedura accelerata previsto all'articolo 12, non oltre 6 giorni dalla data di spedizione.

La pubblicazione nei giornali ufficiali o, in mancanza di questi, negli organi specializzati del paese aggiudicatore non deve aver luogo prima della data di spedizione di cui sopra, che deve essere menzionata nel bando di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di provare la data di spedizione di tale bando.

Articolo 10

Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte è fissato dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a 35 giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Le indicazioni complementari eventualmente richieste devono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte non possono essere fatte che a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, o ancora se degli studi complessi siano necessari, il termine di ricezione non deve essere inferiore a 49 giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

Articolo 11

Nelle procedure ristrette, il termine di ricezione delle domande di partecipazione è stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano per iscritto simultaneamente i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte; il termine relativo a tale invito è lasciato alla scelta dell'organismo aggiudicatore.

A partire dalla data di spedizione della lettera d'invito, il termine di ricezione delle offerte è stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore ai 21 giorni. Le indicazioni comple-

mentari eventualmente richieste devono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte non possono essere fatte che a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, o ancora se degli studi complessi siano necessari, il termine di ricezione delle offerte non è inferiore a 35 giorni.

Articolo 12

Nei casi nei quali l'urgenza renda praticamente inidonei i termini previsti all'articolo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare i seguenti termini ridotti:

— almeno 12 giorni dalla data di spedizione del bando di gara per la ricezione delle domande di partecipazione,

— almeno 8 giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte.

Le indicazioni complementari eventualmente richieste devono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre 4 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Il termine dell'invito a presentare l'offerta è lasciato alla scelta dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare l'offerta possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telex o per telefono.

Articolo 13

Il bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* contiene tutte le informazioni necessarie agli imprenditori per farsi un'idea esatta della prestazione da fornire e delle relative condizioni.

Il bando pubblicato nei giornali ufficiali nazionali o, in mancanza di questi, negli organi specializzati, non contiene indicazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Articolo 14

Nelle procedure aperte, il bando di gara specifica almeno:

a) la sua data di spedizione alla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo di esecuzione, la natura e la portata delle prestazioni e le caratteristiche generali dell'opera; qualora il contratto sia diviso in più lotti, l'ordine di

grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme; se si tratta di contratti aventi per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, l'elaborazione di un progetto, soltanto le indicazioni destinate a permettere agli imprenditori di venire a conoscenza dell'oggetto del contratto e di presentare delle proposte corrispondenti a tale oggetto;

d) il termine di esecuzione eventualmente stabilito;

e) l'indirizzo del servizio che aggiudica il contratto;

f) l'indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti il capitolato speciale d'oneri e i documenti complementari nonché il termine massimo per avanzare tale domanda e l'indicazione dell'ammontare e delle modalità di versamento della somma eventualmente necessaria per ottenere tali documenti;

g) l'indirizzo del servizio tenuto a fornire le indicazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui lavori nonché il giorno e l'ora nei quali tali indicazioni possono essere richieste;

h) il termine massimo entro il quale debbono essere presentate le offerte e i documenti allegati relativi alla descrizione tecnica di queste, l'indirizzo al quale tali documenti debbono essere trasmessi e la o le lingue nelle quali essi debbono essere redatti;

i) la documentazione da aggiungere all'offerta al fine della valutazione della qualificazione tecnica ed economica dell'offerente ai sensi degli articoli da 20 a 26;

j) chi è ammesso ad assistere all'apertura delle offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di tale apertura;

k) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra garanzia, eventualmente richiesta, sotto qualsiasi forma, dall'amministrazione;

l) le modalità di finanziamento e di pagamento della prestazione e/o i riferimenti ai testi che le prescrivono;

m) le condizioni formali di ammissibilità dell'offerta o i riferimenti ai testi che le prescrivono;

n) se i gruppi d'impresa debbono, per poter presentare un'offerta, rivestire una determinata forma giuridica;

o) i criteri di attribuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28;

p) il periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

Articolo 15

Nelle procedure ristrette, il bando di gara specifica almeno:

a) le indicazioni di cui all'articolo 14, lettere a), b), c), d), e), n) e o);

b) il termine massimo entro il quale le domande di partecipazione debbono essere presentate, l'indirizzo al quale tali domande devono essere inviate e la o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte;

c) il termine massimo entro il quale gli inviti a presentare le offerte saranno inviati dal servizio aggiudicatore;

d) le indicazioni, da includere nella domanda di partecipazione sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, che permettano di valutare la qualificazione tecnica ed economica del candidato ai sensi degli articoli da 20 a 27.

Articolo 16

Nelle procedure ristrette, l'invito a presentare l'offerta specifica almeno:

a) le indicazioni di cui all'articolo 14, lettere f), g), h), j), k), l), m) e p);

b) un riferimento al bando di gara di cui all'articolo 15;

c) i documenti da presentare eventualmente a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato ai sensi dell'articolo 15 d).

Articolo 17

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* i bandi di gara concernenti gli appalti di lavori pubblici che non sono soggetti alla pubblicazione obbligatoria prevista dalla presente direttiva, a condizione che l'ammontare di tali appalti non sia inferiore a 60.000 unità di conto.

TITOLO IV

Regole comuni di partecipazione

Articolo 18

1. I criteri di partecipazione comprendono i criteri di selezione qualitativa degli imprenditori e i criteri di attribuzione del contratto.

2. L'accertamento dell'indoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in virtù dell'articolo 20 è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 23 a 26, e l'attribuzione del contratto è fatta sulla base dei criteri di attribuzione previsti al capitolo 2 del presente titolo.

Articolo 19

Nelle procedure ristrette ai sensi dell'articolo 2, n. 2, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, fra i

candidati che presentano le qualificazioni richieste dagli articoli da 20 a 26, quelli che esse inviteranno a presentare un'offerta.

In sede di esame dei casi particolari da parte del Comitato consultivo è stabilita una presunzione di non discriminazione in ragione della nazionalità se il numero dei candidati degli altri Stati membri invitati a presentare l'offerta non è inferiore al terzo del numero totale dei candidati invitati.

Nel caso in cui il numero degli imprenditori degli altri Stati membri che rispondono alle condizioni di cui agli articoli da 20 a 26 sia insufficiente, le amministrazioni aggiudicatrici possono invocare la presunzione soltanto se invitano tali candidati a presentare l'offerta.

Capitolo 1

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 20

Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di regolamento giudiziario, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

c) nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;

d) che, in materia professionale, abbia commesso un'infrazione, un errore grave o abbia dato prova di malafede, constatati mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

e) in caso di mancanza importante ed attuale concernente il pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo la regolamentazione del paese dove egli è stabilito e del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

f) che si sia reso colpevole di false dichiarazioni relativamente alle informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.

L'imprenditore presenta un certificato rilasciato dall'autorità competente o, quando la legislazione nazionale non lo consente, una dichiarazione attestante che egli non si trova nelle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e e).

Se un imprenditore versa in una delle situazioni di cui alle lettere a) o b), può essere richiesta, per la sua eventuale partecipazione all'appalto, una dichiarazione attestante con precisione la situazione finanziaria dell'impresa e la possibilità che gli resta di effettuare regolarmente i lavori.

Articolo 21

L'amministrazione aggiudicatrice che esclude un imprenditore in base all'articolo 20 ne informa il Comitato consultivo.

Quando l'imprenditore interessato ne fa domanda, l'amministrazione aggiudicatrice lo informa delle ragioni che ne motivano l'esclusione se queste rientrano nei casi di cui alle lettere a), b) o c) dell'articolo 20.

Articolo 22

Ogni imprenditore che voglia partecipare ad un appalto di lavori pubblici può essere invitato a dichiarare la sua iscrizione sul registro professionale del paese della Comunità dove è stabilito: per la Germania il « Handelsregister » e il « Handwerksrolle », per il Belgio il « Registre du commerce », o il « Handelsregister », per la Francia il « Registre du commerce », per l'Italia il « Registro della Camera di commercio, industria ed agricoltura », per il Lussemburgo il « Registre du commerce » e il « Rôle de la Chambre des métiers », per i Paesi Bassi il « Handelsregister ».

Articolo 23

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore è data:

- a) mediante idonee referenze bancarie;
- b) mediante presentazione dei bilanci o di estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione è prescritta dalla legislazione in materia di società del paese dove l'imprenditore è stabilito;
- c) mediante una dichiarazione concernente la cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi esercizi.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito quali referenze, tra quelle sopra menzionate, debbono essere fornite.

In mancanza dei precedenti mezzi di prova, l'imprenditore può essere ammesso a dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento.

Articolo 24

La dimostrazione delle capacità tecniche dell'imprenditore e delle persone od organi di cui alla lettera e) può essere data:

- a) mediante titoli di studio e professionali dei funzionari tecnici dirigenti dell'impresa e, in partico-

lare, del responsabile o dei responsabili tecnici della condotta dei lavori;

b) mediante certificati attestanti i lavori eseguiti e/o diretti durante gli ultimi cinque anni, il relativo ammontare, il tempo e il luogo dell'esecuzione e se tali lavori siano stati effettuati secondo le regole dell'arte e con buon esito:

— se si tratta di lavori eseguiti e/o diretti per conto di amministrazioni o enti pubblici, il certificato è rilasciato o vistato dall'autorità competente; esso è rilasciato all'imprenditore o, quando l'autorità competente non ritenga di consegnarlo direttamente a quest'ultimo, viene da essa inviato, su richiesta dell'imprenditore, alle autorità pubbliche interessate degli altri paesi membri;

— se trattasi di lavori eseguiti e/o diretti per conto di privati, il certificato deve essere rilasciato, se possibile, dal committente, e/o, eventualmente, dal direttore dei lavori; in quest'ultimo caso il certificato è confermato dal committente;

c) mediante una dichiarazione dalla quale risultino le attrezzature, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore può disporre per l'esecuzione dell'opera in questione;

d) mediante una dichiarazione dalla quale risulti il numero medio annuo degli impiegati e dirigenti dell'impresa, con riferimento agli ultimi tre anni;

e) mediante una dichiarazione indicante i tecnici e gli uffici di studio e coordinamento, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici impongono all'imprenditore di avvalersene o se l'imprenditore conta di ricorrervi.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito quali referenze, tra quelle sopra menzionate, debbono essere presentate.

Articolo 25

1. I paesi membri che hanno delle liste ufficiali di imprenditori devono, all'entrata in vigore della direttiva, rivedere tali liste in base agli articoli 20, lettere da a) a d), f) e da 22 a 24.

2. Gli imprenditori iscritti nelle liste possono presentare, per ogni appalto, all'amministrazione aggiudicatrice un certificato di iscrizione rilasciato dall'autorità competente.

3. L'iscrizione, certificata dalle autorità competenti, in una lista nazionale ufficiale costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri, una presunzione di accettazione dell'imprenditore per i lavori corrispondenti alla sua categoria, ai sensi degli articoli 20, lettere a), b), c), d), e f), e da 22 a 24.

I dati risultanti dall'iscrizione sulle liste ufficiali non possono essere messi in dubbio. Tuttavia, per ogni

appalto, può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

Le precedenti disposizioni sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri paesi membri soltanto agli imprenditori stabiliti nel paese che ha una lista ufficiale.

4. Per l'iscrizione degli imprenditori stranieri su tale lista non possono essere richieste altre prove o dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali, né, in ogni caso, diverse da quelle previste dagli articoli 20 e da 22 a 24.

5. I paesi membri che hanno delle liste ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri paesi membri l'indirizzo dell'organismo al quale le domande di iscrizione devono essere presentate.

Articolo 26

Le amministrazioni aggiudicatrici determinano l'entità delle referenze che devono essere presentate dall'imprenditore, ai sensi degli articoli 20, ultimo comma, e da 22 a 25, in funzione della natura, dell'importanza e dell'ammontare dei lavori da eseguire e tenendo conto delle modalità di finanziamento e di pagamento stabilite in conformità agli articoli 14 e 16.

Articolo 27

Nella prima fase delle procedure ristrette, i candidati rispondono alle esigenze poste dagli articoli 20 e da 22 a 25 a mezzo di semplici dichiarazioni.

I documenti da esibire a prova delle dichiarazioni di cui sopra possono essere richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici soltanto al momento della presentazione delle offerte, salvo l'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo 20.

Capitolo 2

Criteri di attribuzione del contratto

Articolo 28

I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per attribuire il contratto sono:

- sia unicamente il prezzo più basso ;
- sia diversi criteri variabili a seconda dell'appalto di cui trattasi, quali prezzo, spese di trasporto, termine di esecuzione, costo di utilizzazione, rendimento o, per i contratti aventi per oggetto l'elaborazione di progetti o che permettano o autorizzino delle varianti, il valore tecnico.

Quando più criteri di attribuzione sono utilizzati, l'amministrazione aggiudicatrice li menziona, nel bando di gara, ogni volta che ciò sia possibile, nel-

l'ordine decrescente d'importanza che essa attribuisce a tali criteri. L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre contrassegnare tali criteri con un coefficiente destinato a tradurre in cifre, con precisione, tale importanza.

Durante il periodo transitorio, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere al criterio del prezzo medio, calcolato secondo le regole nazionali in vigore, per gli appalti il cui ammontare di stima sia inferiore a un milione di unità di conto (A.M.E.) per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965, a 600.000 unità di conto (A.M.E.) per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967 e a 300.000 unità di conto (A.M.E.) del 1° gennaio 1968 fino al termine del periodo transitorio.

Articolo 29

1. Le condizioni di finanziamento quali gli anticipi, acconti, modalità di pagamento, sono indicate con precisione per ogni appalto, conformemente agli articoli 14 b) e 16 a). L'amministrazione aggiudicatrice si attiene strettamente alle condizioni così stabilite e non può prendere in considerazione alcuna altra modalità di finanziamento per l'aggiudicazione del contratto.

2. Quando i lavori comportano delle forniture fatte dall'imprenditore, i capitolati speciali d'onori o il « preventivo del contratto » precisano, se necessario, che i prezzi non comprendono le spese di trasporto.

3. Quando il termine di esecuzione menzionato nel bando di gara vale anche come criterio di attribuzione, i capitolati speciali d'onori o i « preventivi del contratto » precisano le modalità di utilizzazione di tale criterio.

I capitolati speciali d'onori o i « preventivi del contratto » precisano inoltre se e in quale proporzione delle penalità saranno applicate o dei premi saranno corrisposti in caso, rispettivamente, di ritardo o di anticipo dell'esecuzione dei lavori sul termine fissato nel contratto.

4. I capitolati speciali d'onori o « i preventivi del contratto » precisano le qualità specifiche secondo le quali sarà valutato il valore tecnico delle opere oggetto dell'appalto nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 28, primo comma, è possibile ricorrere a tale criterio.

TITOLO V

Ruolo della Commissione — Comitato consultivo per gli appalti pubblici di lavori

Articolo 30

È istituito un Comitato consultivo con l'incarico di assistere la Commissione della Comunità Economica Europea nell'esame delle contestazioni e dei problemi sollevati dall'applicazione delle misure adottate dagli Stati membri in esecuzione delle direttive per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di lavori pubblici e per il coordinamento delle procedure

di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. A tal riguardo, il Comitato consultivo è incaricato in particolare:

a) di presentare alla Commissione dei pareri sui casi particolari che gli sono sottoposti dalla Commissione stessa o da uno dei membri del Comitato in relazione all'esecuzione delle direttive ed all'applicazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazioni concernenti la partecipazione dei cittadini e delle società degli Stati membri ai lavori delle autorità pubbliche nonché delle persone giuridiche di diritto pubblico di uno Stato membro;

b) di studiare, alla luce dell'applicazione di queste direttive, l'opportunità di disposizioni complementari o di eventuali modifiche.

Articolo 31

Gli Stati membri sono tenuti a dare, su richiesta del Presidente del Comitato, tutte le informazioni utili all'adempimento degli incarichi affidati al Comitato stesso.

Articolo 32

I membri del Comitato sono dei funzionari designati dagli Stati membri in ragione di un membro titolare e di un membro supplente per ogni paese. Il membro supplente ha facoltà di partecipare a tutte le sedute.

I membri del Comitato possono farsi assistere da altri funzionari in qualità di esperti.

Il Comitato può consultare qualsiasi altra persona qualora lo giudichi utile ai fini dell'esame di casi particolari.

La Commissione provvede per il trasferimento ed il soggiorno dei membri titolari e supplenti.

Gli Stati membri provvedono per il trasferimento ed il soggiorno degli esperti e delle persone consultate.

Articolo 33

Il Comitato è presieduto da un funzionario della Commissione della Comunità Economica Europea.

Il Presidente non partecipa al voto. Egli può farsi assistere da consulenti tecnici.

I lavori di segreteria sono disimpegnati dai servizi della Commissione.

Articolo 34

Senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'articolo 214 del Trattato, i membri del Comitato, gli esperti, i funzionari della Commissione ed i consulenti tecnici sono tenuti ad osservare il segreto sulle deliberazioni del Comitato in questione.

Articolo 35

Il Comitato è convocato dal suo Presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta di uno dei suoi membri.

Articolo 36

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei membri. Ogni membro, ed in sua assenza il membro supplente, dispone di un voto.

I pareri devono essere motivati; essi sono formulati a maggioranza assoluta dei voti; se la minoranza lo richiede, essi sono accompagnati da una nota concernente le opinioni espresse dalla minoranza stessa.

Articolo 37

In quanto necessario, il Comitato adotta il suo regolamento interno.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 38

Per i due ultimi periodi, di cui all'articolo 3, secondo comma, precedenti la fine del periodo transitorio, le limitazioni quantitative fissate per l'applicazione delle regole comuni di pubblicità sono suscettibili di revisione sei mesi prima della rispettiva applicazione.

I termini di cui agli articoli 10, 11 e 12 possono formare oggetto di revisione dal 1° luglio 1965.

I casi previsti all'articolo 5, lettera j) e all'ultimo comma dell'articolo 28 saranno sottoposti a revisione alla fine del periodo transitorio.

Articolo 39

Per adattare le procedure nazionali alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative a ciò necessarie in un termine di sei mesi dalla notificazione della direttiva e ne informano tempestivamente la Commissione.

Articolo 40

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni ulteriore progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi vogliono adottare in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Articolo 41

Il testo dell'allegato costituisce parte integrante della presente direttiva.

Articolo 42

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Categorie per ammontare degli appalti ai quali saranno applicate le misure di coordinamento previste dalla direttiva in materia di appalti di lavori pubblici

Unità di conto (A.M.E.)	Franco belga o Franco lussemburghese	Marco tedesco	Franco francese (nuovo)	Lira italiana	Fiorino
1	50	4	4,93706	625	3,62

1. *Equivalenze tra unità di conto (A.M.E.) e divise nazionali (parità del Fondo monetario internazionale)*

60.000	3.000.000	240.000	296.223,6	37.500.000	217.200
300.000	15.000.000	1.200.000	1.481.118	187.500.000	1.086.000
600.000	30.000.000	2.400.000	2.962.236	375.000.000	2.172.000
1.000.000	50.000.000	4.000.000	4.937.060	625.000.000	3.620.000

2. *Equivalenze adottate per l'applicazione della direttiva (cifra arrotondata)*

60.000	3.000.000	240.000	300.000	40.000.000	250.000
300.000	15.000.000	1.200.000	1.500.000	200.000.000	1.000.000
600.000	30.000.000	2.400.000	3.000.000	400.000.000	2.000.000
1.000.000	50.000.000	4.000.000	5.000.000	600.000.000	3.500.000

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 44^a sessione tenuta a Bruxelles il 23, il 24 e il 25 febbraio 1965, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, all'unanimità dei 78 membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

sulla «Proposta di prima direttiva del Consiglio di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici»

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri della C.E.E., in data 21 settembre 1964, sulla «Proposta di prima direttiva del Consiglio di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici»,

Visti gli articoli 54, paragrafo 2, 63, paragrafo 2 e 100 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il progetto di parere elaborato dal Sottocomitato istituito con decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale del 26 maggio 1964 in applicazione dell'articolo 17 del Regolamento interno,

Vista la relazione del Sottocomitato (doc. CES 18/65) presentata dal sig. De Bièvre, relatore,

Viste le proprie deliberazioni del 24 febbraio 1965 (44^a sessione plenaria — 23, 24 e 25 febbraio 1965),

EMETTE IL SEGUENTE PARERE :

Il Comitato approva, all'unanimità, il principio del coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, in quanto soltanto grazie a questo coordinamento è possibile dare piena efficacia al principio del divieto delle discriminazioni di cui alla direttiva di liberalizzazione mercè la diminuita discrezionalità di ciascuno Stato, causata in particolare dall'adozione di una pubblicità comunitaria e dall'elaborazione di criteri obiettivi di partecipazione agli appalti di lavori pubblici.

Riguardo al testo stesso della proposta di direttiva, il Comitato formula le osservazioni, i rilievi ed i suggerimenti seguenti :

Primo considerando

Siccome le due direttive proposte si sostengono a vicenda — l'applicazione dell'una condiziona, infatti, l'efficacia dell'altra — il Comitato auspica, all'unanimità, la loro simultanea entrata in vigore.

Secondo considerando

Pur approvando il significato del coordinamento proposto, che deve, per quanto possibile, rispettare le procedure e le pratiche nazionali, il Comitato ribadisce la necessità di intendere il termine « coordinamento » nel senso più ampio.

In effetti, non si tratta soltanto di coordinare regolamentazioni esistenti, ma soprattutto di « ravvicinare » i sistemi vigenti, restando inteso che questo ravvicinamento non deve fallire per l'eventuale assenza di disposizioni legislative nell'uno o nell'altro paese membro.

Quarto considerando

Il Comitato si dichiara in favore dell'elaborazione — in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati dagli enti che gestiscono ferrovie — di una direttiva specifica, la cui entrata in vigore dovrebbe seguire a breve distanza la determinazione della politica comune dei trasporti e che dovrebbe, comunque, comportare una minima garanzia di obiettività circa la pubblicità e i criteri non discriminatori di partecipazione.

Sesto considerando

Riferendosi alle decine di migliaia di enti locali esistenti nei sei paesi della Comunità, molti dei quali non dispongono di personale amministrativo

sufficiente, il Comitato ritiene troppo bassa la soglia di 60.000 u.c. e propone di elevarla a 100.000 u.c.

Titolo I — Disposizioni generali

Articolo 1

Per quanto attiene al campo d'applicazione della presente direttiva, il Comitato si riferisce al parere del 9 dicembre 1964 in merito alla « Proposta di prima direttiva relativa alla partecipazione degli imprenditori all'aggiudicazione di opere immobiliari per conto dello Stato, degli enti locali territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico », parere nel quale esso ha auspicato che l'elenco delle « persone giuridiche di diritto pubblico » venga completato in base a criteri economici comuni entro la fine del periodo transitorio e a prescindere dalla forma giuridica degli organismi interessati.

D'altra parte il Comitato rileva che gli appalti affidati da un concessionario sono sottoposti alla direttiva solo nel caso in cui il concessionario sia una persona di diritto pubblico, dal momento che nell'« esposto dei motivi » si considera impossibile imporre a persone di diritto privato — anche se concessionari di opere pubbliche — l'applicazione di procedure di diritto pubblico.

Il Comitato non è assolutamente convinto di questa impossibilità: basterebbe, infatti, che la direttiva in questione imponesse ai pubblici poteri, quando usano la pratica della concessione di opere pubbliche, di prevedere nel capitolato degli oneri della concessione l'obbligo per il concessionario — anche se persona di diritto privato — di sottoporsi ad essa direttiva.

In mancanza di una siffatta clausola, ad avviso del Comitato, va denunciato il pericolo di un'inquietante proliferazione delle concessioni di opere pubbliche, il che costituirebbe incontestabilmente il segno di uno sviamento di procedura capace di sottrarre molta efficacia alla presente direttiva.

Articolo 2

Il Comitato osserva che i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 prescrivono l'applicazione delle disposizioni ivi citate, mentre il paragrafo 2 dell'articolo 3 sospende, in casi determinati, durante il periodo transitorio, l'applicazione degli articoli da 8 a 17.

Per evitare qualsiasi confusione, sarebbe opportuno precisare all'articolo 2 che il principio enunciato si applica « fatta salva la prescrizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ».

Parimenti, il testo del paragrafo 2 dell'articolo 2 sarebbe piú chiaro se la menzione tra parentesi degli articoli da 6 a 9, da 11 a 13, 15, 16, da 18 a 29 figurasse immediatamente dopo le parole « regole comuni »

Articolo 3

Il Comitato esprime il voto che la soglia di 300.000 u.c. proposta a datare dal 1° gennaio 1968 per le regole comuni in materia di pubblicità sia considerata come soglia di attesa e che, in applicazione dell'articolo 38 della direttiva in esame ed alla luce dell'esperienza acquisita, sia diminuita per quanto possibile fino a 100.000 u.c., fin dal termine del periodo transitorio.

Peraltro il Comitato attira l'attenzione sull'assoluta necessità di facilitare, fin da questo momento, l'informazione delle imprese interessate per gli appalti il cui importo sia inferiore a 300.000 u.c. e superiore a 100.000 u.c., e di conseguenza, di imporre a ciascuno degli Stati — ove essa manchi — l'organizzazione di una pubblicità nazionale centralizzata per tali appalti.

Preoccupato, nel contempo, di evitare che il ritardo con cui la direttiva in esame sarà applicata possa frenare l'instaurazione di una concorrenza comunitaria e desideroso di mantenere la progressività prevista, salvo poi ad accelerare la cadenza di riduzione delle soglie di applicazione delle regole di pubblicità, il Comitato propone di mantenere le soglie di applicazione delle regole comuni di pubblicità, ma di modificare le loro date d'applicazione: 1 milione di u.c. dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967; 600.000 u.c. dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 e 300.000 u.c. dal 1° gennaio 1969.

Articolo 5

Il Comitato approva il significato generale di tale disposizione — peraltro conforme alle singole legislazioni nazionali — che consente alle amministrazioni aggiudicatrici, ma solo in una serie di ipotesi ben precisate e tassativamente enumerate, di ricorrere ad una procedura eccezionale conosciuta sotto il nome di « trattativa privata », caratterizzata dalla duttilità e dalla non applicazione delle regole comuni previste dalla direttiva.

Il Comitato ritiene tuttavia di dover formulare le seguenti osservazioni a proposito di alcuni casi di apertura di questa procedura eccezionale.

La lettera a) prevede, tra l'altro, l'ipotesi dell'assenza di offerte regolari o del deposito di offerte inaccettabili.

Per quanto riguarda la nozione di « offerta regolare », il Comitato ritiene utile precisare nell'« esposto dei motivi » che si tratta unicamente della « regolarità giuridica » delle offerte e che l'affermazione, da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, dell'irregolarità delle offerte sottoposte è evidentemente suscettibile di ricorso — a posteriori, è vero — sia dinanzi ai tribunali nazionali competenti che dinanzi alla Corte di Giustizia o anche, ma questa volta su piano strettamente amichevole, dinanzi alla Commissione, assistita dal Comitato consultivo.

Per quanto attiene alla nozione di « offerta inaccettabile », essa consente, tra l'altro, di render vana — ricorrendo alla trattativa privata — un'intesa constatata nel caso di una procedura lasciata, per tale motivo, senza seguito, o di utilizzare la prassi secondo la quale l'amministrazione aggiudicatrice si fissa un « prezzo massimo » che essa non intende superare.

Per evitare arbitri e il rischio che un'amministrazione appaltante elabori un bando di gara volontariamente infruttuoso, predisponendo, ad esempio, un'insufficiente pubblicità o stimando il lavoro progettato ad un prezzo massimo intenzionalmente troppo basso, il Comitato approva « l'esposto dei motivi », secondo il quale il ricorso alla nozione di « prezzo inaccettabile » può essere invocato solo « se l'invito alla concorrenza è stato effettuato in maniera da assicurarne normalmente l'esito positivo ».

Sarebbe comunque inconcepibile che dopo aver lasciato senza seguito una procedura — aperta o ristretta — essendo stato superato il prezzo massimo fissato, un'amministrazione aggiudicatrice utilizzasse la trattativa privata sulla base di un prezzo superiore a questo importo massimo. Tale circostanza dovrebbe infatti costituire la prova che l'invito alla concorrenza non è stato effettuato in maniera da assicurarne normalmente l'esito positivo.

La lettera d) si riferisce alle opere di carattere artistico, la cui esecuzione non può essere affidata che ad artisti o tecnici di comprovata capacità.

Il Comitato propone di non limitare la facoltà di utilizzare la trattativa privata agli appalti aggiudicati « per la riparazione e la restaurazione » delle summenzionate opere, ma di estendere, al contrario, tale facoltà alla loro « esecuzione », fermo restando il fatto che questo caso di apertura di

trattativa privata non può applicarsi a quelle che si è deciso di chiamare « opere d'arte » (ad esempio un ponte, un viadotto, ecc.), per le quali l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere al sistema dell'offerta più vantaggiosa (art. 28), aggiungendo ai criteri di aggiudicazione il carattere artistico dell'opera da realizzare.

Poiché la lettera d) riguarda indiscutibilmente lavori affidati non a imprenditori, ma ad artisti scelti per la loro fama e per la loro personalità, il Comitato propone di redigerla nel seguente modo :

« Per la riparazione, la restaurazione o l'esecuzione di opere di carattere essenzialmente artistico... »

La lettera e) riguarda i lavori da effettuarsi a titolo di ricerca, di esperimento, di studio o di perfezionamento.

Se occorre vietare che all'imprenditore incaricato dei predetti lavori vengano comunque aggiudicati automaticamente susseguenti appalti, non vi è alcun motivo, peraltro, di eliminare tale imprenditore dalla partecipazione a questi stessi appalti dal momento che egli è sottoposto alle stesse condizioni di partecipazione degli altri imprenditori.

Ecco perché sarebbe necessario modificare la redazione dell'« esposto dei motivi » che, su tale punto, lascia sussistere un dubbio.

La lettera f) eccettua il caso di « urgenza imperiosa risultante da avvenimenti imprevedibili ».

L'« esposto dei motivi » sottolinea opportunamente che l'espressione « avvenimenti imprevedibili » ha un significato più ampio dell'espressione « forza maggiore » e comprende tutti gli avvenimenti che determinano uno stato di urgenza assoluto; sono compresi anche gli avvenimenti che possono formare oggetto di una previsione generale (crisi ministeriale, inadempimento di un imprenditore), dal momento che essi presentano un carattere di ineluttabilità.

Ad avviso del Comitato, questa idea, del resto esatta, sarebbe meglio resa dall'espressione « avvenimenti ineluttabili ed imprevedibili ».

Poiché la lettera g), relativa agli appalti di carattere segreto, può portare, nella redazione progettata, a ricorrervi in misura eccessiva, il Comitato propone il testo seguente : « allorché l'appalto di lavori è stato dichiarato segreto a mente delle disposizioni nazionali vigenti in materia »

La lettera h) consente di attribuire mediante trattativa privata all'imprenditore originariamente scelti i lavori complementari la cui necessità si presenti nel corso dell'esecuzione dell'opera in seguito

a circostanze imprevedute; tra questi indispensabili lavori complementari essa distingue quelli separabili dall'appalto iniziale e quelli tecnicamente o economicamente inseparabili da esso.

Il Comitato approva il principio dell'eccezione così previsto, ma non la generalizzazione della limitazione dei lavori complementari affidati mediante trattativa privata a 50 % dell'ammontare iniziale del primo appalto; infatti tale limitazione non può in alcun caso intervenire allorché si tratta di lavori complementari « inseparabili », la cui esecuzione deve — per definizione — essere affidata all'imprenditore cui è stato aggiudicato il primo appalto.

Il Comitato propone quindi di riservare la limitazione del 50 % ai lavori complementari separabili, ossia ai lavori previsti dalla seconda lineetta della lettera h).

La lettera i) autorizza la trattativa privata per i lavori « la cui natura o l'alea che essi comportano non permettono una fissazione razionale dei prezzi e che debbono, di conseguenza, essere eseguiti contro il rimborso delle spese ».

Ad avviso del Comitato, questa eccezione è necessaria precisamente a causa delle incognite presentate da alcuni lavori particolarmente aleatori, che non consentono alcuna descrizione preliminare delle prestazioni e rendono pertanto impossibile una qualsiasi valutazione razionale dei prezzi; esso rileva, d'altro canto, che la modalità di pagamento consistente nel « rimborso delle spese » non è affatto inerente all'ipotesi considerata.

Il Comitato propone quindi la soppressione delle parole « e che debbono, di conseguenza, essere eseguiti contro il rimborso delle spese » e suggerisce la seguente redazione :

« ... per i lavori la cui natura o l'alea che essi comportano non permettono in partenza una determinazione preventiva e globale dei prezzi ».

La lettera j) prevede l'ipotesi in cui la formazione dei prezzi sia sottratta al normale gioco della concorrenza comunitaria e l'amministrazione aggiudicatrice desidera prevenire la formazione di un'intesa nel qual caso essa potrebbe ricorrere ad una trattativa privata preceduta da consultazioni e, all'appalto, tranne che per la pubblicità, sarebbero applicabili tutte le regole comuni.

Il Comitato non può accettare che venga attribuita all'amministrazione aggiudicatrice la facoltà di eliminare una regola comunitaria fondamentale — la pubblicità — sulla base della semplice affermazione — assai difficile, se non addirittura incon-

trollabile — che vi sarebbe da temere un'intesa, qualora dovesse essere utilizzata una procedura normale.

Il Comitato osserva che le intese possono essere represses in base all'articolo 85 del Trattato e, più particolarmente, nel settore degli appalti dei lavori pubblici, in base alla lettera a) del presente articolo 5, in seguito ad una procedura che abbia messo in evidenza prezzi inaccettabili, che spesso rivelano per l'appunto l'esistenza di un'intesa.

Il Comitato propone quindi la soppressione pura e semplice della lettera j).

Qualora tale suggerimento non venisse accolto, formula il voto che l'amministrazione aggiudicatrice che intenda applicare questa eccezione non possa trincerarsi dietro semplici « timori » o « supposizioni » e che il Comitato consultivo assuma un atteggiamento particolarmente rigoroso nella valutazione delle spiegazioni e delle giustificazioni che gli venissero presentate.

Il Comitato approva lo spirito degli *ultimi due capoversi* dell'articolo 5, che impongono agli Stati membri di comunicare una volta all'anno al Comitato consultivo il numero e l'ammontare degli appalti per i quali si è fatto ricorso alla procedura eccezionale di trattativa privata.

Tale provvedimento di prudenza costituisce un freno salutare ed indispensabile a qualsiasi eccesso nel ricorso all'articolo 5; la sorveglianza esercitata dal Comitato consultivo sarebbe evidentemente resa più difficile, se gli Stati non avessero l'obbligo di ripartire i propri contratti a trattativa privata secondo la loro base giuridica, in altri termini secondo la suddivisione di cui all'articolo 5.

Il Comitato propone, quindi, la soppressione del brano di frase « nella misura del possibile », in modo da far sì che la ripartizione delle informazioni fornite costituisca per gli Stati un obbligo preciso.

Titolo II — Regole comuni in materia di prescrizioni tecniche

Il Comitato approva in complesso gli articoli 6 e 7 della proposta di direttiva, il cui scopo è quello di vietare il ricorso a prescrizioni tecniche *intenzionalmente* discriminatorie senza bandire — allorché la natura stessa dell'opera lo richieda — l'uso di prescrizioni indispensabili malgrado il loro effetto indirettamente discriminatorio.

Articolo 6

Sebbene l'articolo 6 preveda opportunamente l'ipotesi che alcuni paesi della Comunità praticino

regolamentazioni di calcolo più o meno moderne degli altri, circostanza, questa, che non deve portare a differenze di trattamento, ad avviso del Comitato è tuttavia auspicabile precisare meglio che ciascun imprenditore è libero di utilizzare negli altri paesi della Comunità il proprio regolamento nazionale di calcolo e che l'amministrazione aggiudicatrice deve non solo esaminare il progetto alla luce delle giustificazioni e delle spiegazioni fornite dall'interessato, ma anche tener conto delle medesime per procedere alla classificazione delle offerte. L'ultimo capoverso dell'articolo 6 dovrebbe quindi essere completato dal seguente brano di frase « ...e deve tenerne conto nell'aggiudicazione dell'appalto ».

Inoltre, il Comitato osserva che l'impiego, da parte delle imprese, di regolamentazioni di calcolo differenti determinerà necessariamente discriminazioni di fatto; esso formula, quindi, l'augurio che venga fissato quanto prima un metodo di calcolo comunitario, per lo meno in ordine alle materie prime più importanti, come l'acciaio, il cemento, ecc.

Articolo 7

Il Comitato è cosciente della necessità pratica di limitare il divieto di principio alle prescrizioni tecniche *intenzionalmente discriminatorie*, ma reputa troppo ampia la disposizione dell'articolo 7 che tende a « riabilitare » talune prescrizioni ritenute a priori discriminatorie, quando l'oggetto dell'appalto lo giustifichi.

Il Comitato propone pertanto di sostituire il 4° capoverso dell'articolo 7 con il testo seguente :

« Debbono soprattutto essere considerate discriminatorie le prescrizioni che, senza che ciò sia giustificato dalla natura particolare dell'opera, comportino... »

Titolo III — Regole comuni di pubblicità

Il Comitato approva, di massima, l'innovazione fondamentale rappresentata dalla pubblicità comunitaria anche nel caso delle procedure ristrette, dato che questa pubblicità è indispensabile per dotare la concorrenza di un carattere internazionale.

Articolo 10

In merito ai termini di presentazione delle offerte (35 o 49 giorni a seconda delle circostanze), il comitato esprime il proprio rincrescimento per il fatto che tali termini decorrano dalla data di tra-

missione del bando ed auspica l'adozione, come punto di partenza, della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Articolo 12

In merito all'accelerazione della procedura ristretta nel caso di urgenza relativa, il Comitato suggerisce di portare rispettivamente a 15 ed a 12 giorni i termini di 12 e 8 giorni previsti da tale articolo e ciò tenuto conto, segnatamente, del tempo necessario alle spedizioni per posta, in modo da evitare una discriminazione di fatto a danno degli imprenditori più lontani.

Articolo 14

Quanto alla *lettera h*), il Comitato rileva che la disposizione riguardante la lingua nella quale vanno redatte le offerte ed i relativi documenti allegati sembra poter dar luogo ad una difficoltà nel caso in cui il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* trascuri di indicare la lingua richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice. Il Comitato ritiene che, poiché sembra essere intenzione della Commissione verificare, prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la conformità dei bandi al predetto articolo 14 e, nel caso di non conformità, restituirli all'autorità aggiudicatrice, questa soluzione, malgrado il suo carattere radicale, debba essere generalizzata, poiché sembra la sola atta ad evitare contestazioni circa la regolarità delle offerte trasmesse in questa o in quella lingua.

In merito all'obbligo, per i *gruppi di imprenditori* (*lettera n*), di avere una forma giuridica determinata, quale condizione per la validità della loro offerta, il Comitato esprime il rincrescimento che tali disposizioni sembra accettino una situazione propria alla legislazione italiana sulle società, le cui conseguenze discriminatorie sono evidenti, poiché, per quanto sia facile la costituzione di una società, non si possono perder di vista né i problemi materiali che essa pone né, soprattutto, la brevità dei termini richiesti dagli articoli 11 e 12.

Pertanto, il Comitato formula l'auspicio che la legislazione italiana circa la partecipazione alle aggiudicazioni di lavori pubblici dei gruppi di imprenditori di fatto sia riveduta al più presto e, in ogni caso, entro la fine del periodo transitorio, e che essa legislazione accetti le formule usate negli altri paesi della C.E.E. che danno, anch'esse, sufficienti garanzie alle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 17

Per non sovraccaricare i servizi della *Gazzetta Ufficiale*, il Comitato propone di consentire la pub-

blicazione dei bandi di gara riguardanti appalti non sottoposti a pubblicazione obbligatoria unicamente quando l'ammontare valutato sia pari o superiore a 100.000 u.c.

TITOLO IV — Regole comuni di partecipazione

Articolo 19

Poiché l'instaurazione del principio che presuppone la non discriminazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, quando questa ammette imprenditori stranieri in numero almeno pari ad un terzo del numero dei candidati prescelti a presentare delle offerte, non sembra poter impedire la discriminazione nell'ipotesi in cui le imprese qualificate fossero in maggioranza straniera, il Comitato propone di sostituire al 2° capoverso dell'articolo 19 il testo seguente :

« ... vi sarà presunzione di non discriminazione per quanto riguarda la nazionalità se l'amministrazione aggiudicatrice mantiene fra i candidati nazionali e stranieri ammessi a presentare delle offerte la medesima proporzione rilevata fra i candidati in possesso delle qualifiche richieste ».

Detta modifica del testo implica la soppressione del 3° capoverso.

Articolo 20

Il Comitato comprende la preoccupazione della Commissione di elencare esaurientemente e, quindi, tassativamente i casi di esclusione degli imprenditori, ma si preoccupa della facoltà lasciata in questo settore alle amministrazioni di pronunciarsi o meno sull'esclusione, il che porterebbe inevitabilmente a soluzioni contraddittorie e, c'è da temerlo, discriminatorie.

Tranne i casi di cui alla lettera b), che riguardano le imprese in difficoltà forse temporanee, l'esclusione dalla partecipazione agli appalti non deve essere una semplice facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, bensì un obbligo.

D'altra parte, per evitare che le infrazioni professionali di minor gravità — per esempio in materia di coordinamento dei trasporti — possano provocare un'esclusione, il Comitato propone di redigere la lettera d) nel modo seguente :

« chi, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, constatato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice ».

Articolo 21

Se il Comitato approva l'obbligo sancito dall'articolo 21 — cioè l'obbligo di informare il Comitato consultivo di tutti i casi di utilizzazione della facoltà di esclusione riservata alle amministrazioni — esso per contro tiene ad esprimere la propria viva inquietudine per quanto stabilisce il secondo capoverso dell'articolo 21, che limita l'obbligo, per l'amministrazione aggiudicatrice, di comunicare agli imprenditori interessati il motivo dell'esclusione ai casi in cui tale esclusione sia avvenuta in base alle disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 20.

Il Comitato non può ammettere la giustificazione presentata al riguardo dall'« esposto dei motivi », secondo la quale l'amministrazione non può essere costretta ad una comunicazione formale dei motivi di esclusione, comunicazione che sarebbe fonte continua di processi « quando tali motivi non consistano in fatti precisi ».

Ed è precisamente il rispetto del diritto di difesa che vieta di ammettere che un'amministrazione possa sfuggire all'obbligo di comunicare i motivi di esclusione, soprattutto quando questi non consistano in fatti precisi.

Permettere all'amministrazione di invocare il disposto delle lettere d), e), f), dell'articolo 20 per escludere un imprenditore senza essere in grado di comunicargli fatti precisi rilevati a suo carico, equivarrebbe nella realtà — contrariamente allo spirito dell'articolo 20 — alla soppressione del carattere tassativo dei motivi di esclusione e porterebbe alla conseguenza di costringere gli imprenditori, in tal modo esclusi, a presentare alla cieca ricorsi giurisdizionali, quando desiderano difendersi contro eventuali arbitri.

Articolo 22

Il Comitato propone di completare, nel seguente modo, l'elenco dei « registri professionali » per quanto riguarda la Francia e l'Italia.

« per la Francia il « Registre du commerce » ed il « Répertoire des métiers », per l'Italia, il « Registro della Camera di commercio, industria ed agricoltura e le Commissioni provinciali per l'artigianato ».

Articolo 24

Il Comitato propone di migliorare la redazione dell'articolo 24 nel seguente modo :

« Senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 64/427/CEE del Consiglio del 7 luglio 1964, la dimostrazione delle capacità tecniche dell'imprenditore e delle persone e organi di cui alla lettera e) può essere data :

a) mediante titoli di studio e professionali dell'imprenditore o/e dei dirigenti dell'impresa, e in particolare del responsabile o dei responsabili tecnici della conduzione dei lavori... ».

Articolo 25

Il Comitato approva il principio dell'articolo 25 che impone ai paesi (Belgio e Italia), ove vige il preventivo riconoscimento degli imprenditori, di rivedere i loro elenchi ufficiali alla luce della direttiva in esame.

Il Comitato ritiene tuttavia che, se non si vuole andare, senza alcuna necessità, al di là dello scopo prefisso e se non si vogliono creare nuove discriminazioni contro tutti gli imprenditori dei paesi che non hanno tali elenchi, è opportuno ispirarsi all'« esposto dei motivi » e all'articolo 26 per meglio precisare la portata dell'iscrizione su tali elenchi, modificando come segue il 1° capoverso del paragrafo 3 dell'articolo 25 :

« L'iscrizione, certificata dalle autorità competenti, in una lista nazionale ufficiale costituisce,

per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri, una presunzione di accettazione dell'imprenditore per i lavori corrispondenti alla sua categoria, ai sensi degli articoli 20, lettere a), b), c), d) e f) e da 22 a 24, *soltanto quando la proporzione e il livello delle referenze che giustificano tale categoria corrispondono alla proporzione e al livello richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice per l'appalto in questione* ».

Tale precisazione implica naturalmente la soppressione del 3° capoverso dello stesso paragrafo.

D'altra parte, preoccupato di semplificare al massimo il compito delle imprese e delle amministrazioni per quanto riguarda, rispettivamente, la dimostrazione e la verifica delle capacità tecniche e finanziarie degli offerenti, il Comitato auspica l'istituzione di un elenco ufficiale comunitario, purché esso eviti qualsiasi irrigidimento e consenta la promozione delle imprese.

Articolo 28

Per quanto riguarda l'articolo 28, relativo ai criteri di attribuzione dei contratti, il Comitato osserva che :

1. il criterio del « prezzo più basso » deve necessariamente corrispondere alla nozione di « offerta regolare più bassa »; a tale riguardo la regolarità deve essere giudicata alla luce della regolamentazione nazionale e delle prescrizioni specifiche dell'appalto in questione ;

2. nel quadro delle procedure che prevedono l'attribuzione automatica del contratto all'offerta più vantaggiosa, il fatto di presumere che l'imprenditore abbia commesso un errore o una omissione non deve costituire un motivo per scartarlo prima che egli sia stato invitato a fornire delle spiegazioni ;

3. nell'enumerazione dei criteri per valutare l'offerta più vantaggiosa (secondo trattino del primo capoverso) sarebbe opportuno mettere fra parentesi — immediatamente dopo le parole « dell'appalto di cui trattasi. . . » — le parole : « *segnatamente* per i contratti aventi per oggetto l'elaborazione di progetti o che permettano o autorizzino delle varianti », in modo da evitare che si possa pensare che l'uno o l'altro dei criteri menzionati sia riservato a questo o a quel tipo di contratto.

Articolo 29

Per quanto riguarda l'articolo 29, il Comitato ritiene che il primo capoverso del punto 3 relativo al criterio del « termine di esecuzione » traduce insufficientemente i vari casi di cui all'« esposto dei motivi ».

Titolo V — Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici

Il Comitato, dopo aver esaminato la direttiva in questione, è ancor convinto della funzione essenziale che il Comitato consultivo sarà chiamato a svolgere, non solo come consulente della Commissione per quanto riguarda il miglioramento dei testi precedentemente adottati, alla luce dell'esperienza acquisita, ma soprattutto come paladino dello

spirito comunitario nell'aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici.

Il Comitato è cosciente che, in caso di abuso di potere o di errori commessi dalle amministrazioni nazionali al momento dell'assegnazione degli appalti o dell'esecuzione dei medesimi, le imprese dispongono, in generale, della possibilità di ricorrere ad organi giurisdizionali propri a ciascuno Stato, ma è opportuno non perdere di vista il fatto che numerose imprese esitano, per motivi spesso validissimi, ad affrontare procedure giurisdizionali e che, peraltro, in almeno due paesi della Comunità questi ricorsi non sono previsti.

Ne risulta naturalmente che, per ragioni psicologiche o per la mancanza di qualsiasi altro ricorso, le imprese porranno le loro speranze nell'intervento della Commissione, assistita dal Comitato consultivo, per cui è opportuno renderne particolarmente efficace l'azione.

A tale proposito, il Comitato economico e sociale costata due considerevoli lacune nella progettata organizzazione :

a) circa la composizione del Comitato consultivo, è paradossale che esso comprenda esclusivamente funzionari governativi e della C.E.E. quando la preoccupazione di fornire alla Commissione l'informazione più completa ed obiettiva impone necessariamente la partecipazione dei rappresentanti sia degli enti locali che del settore privato ;

b) appare altresì pericoloso (v. articolo 34 ed « esposto dei motivi »), riservare allo Stato in causa il potere di giudicare l'opportunità di comunicare a privati delle informazioni sulle ragioni che hanno determinato l'attribuzione di un suo contratto.

Oltre al fatto che una concezione del genere deriva da una nozione superata dell'amministrazione, sembra difficilmente accettabile che le persone direttamente interessate — ad esempio imprese che hanno dato l'avvio alla procedura nell'ambito del Comitato — siano tenute all'oscuro dei pareri formulati.

Così deliberato a Bruxelles, addì 24 febbraio 1965.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Piero GIUSTINIANI

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
circa una proposta di decisione del Consiglio relativa all'azione della
Comunità nel settore degli investimenti di infrastruttura dei trasporti

(65/188/CEE)

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 132^a sessione dell'8 maggio 1964, il Consiglio ha deciso di consultare, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 1, del Trattato, il Comitato economico e sociale circa una proposta di decisione del Consiglio relativa all'azione della Comunità nel settore degli investimenti di infrastruttura dei trasporti.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal sig. Fayat, Presidente del Consiglio, al sig. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 8 maggio 1964.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'azione della Comunità nel settore degli investimenti di infrastruttura dei trasporti

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 75,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che l'attuazione della politica comune dei trasporti comporta un'azione della Comunità nel settore degli investimenti di infrastruttura dei trasporti;

Considerando che gli obiettivi di questa azione devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune dei trasporti e che essi devono nello stesso tempo armonizzarsi con quelli della politica economica generale della Comunità;

Considerando che è necessario sviluppare questa azione in modo progressivo e adottare fin d'ora le prime misure di cui è possibile l'applicazione;

Considerando che questa prima serie di misure deve mirare alla soppressione degli ostacoli e delle discontinuità che ancora possono sussistere alle frontiere interne della Comunità, oltre che allo sviluppo armonico dei collegamenti di interesse comunitario ed all'approntamento di un programma d'insieme che costituisca il quadro entro il quale gli Stati membri potranno prendere le loro decisioni relative agli investimenti di infrastruttura dei trasporti ;

Considerando che a tal fine occorre prevedere :

— l'adozione di una procedura di comunicazione e di consultazione per i progetti di investimenti di interesse comunitario,

— la presentazione da parte della Commissione, a intervalli regolari, di una relazione sulla situazione degli investimenti di infrastruttura dei trasporti nella Comunità e di un esposto sugli obiettivi da raggiungere in questo settore durante un periodo quinquennale,

— l'istituzione di un comitato di esperti governativi incaricato di assistere la Commissione nell'esame dei problemi relativi agli investimenti di infrastruttura dei trasporti,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della loro esecuzione, i progetti di investimenti

di interesse comunitario che abbiano per scopo la creazione di nuove vie di comunicazione o un aumento considerevole della capacità delle vie di comunicazione esistenti.

La comunicazione di questi progetti deve comportare segnatamente :

- una descrizione tecnica ;
- una valutazione della spesa totale prevedibile ;
- la previsione di un calendario dei lavori ;
- dati sufficienti che permettano di valutarne l'importanza.

2. Un progetto di investimenti è da considerarsi di interesse comunitario, ai sensi della presente decisione, qualora la sua realizzazione possa avere un'incidenza rilevante :

- sia sullo sviluppo dei trasporti all'interno della Comunità o con i paesi terzi,
- sia sugli scambi fra gli Stati membri o fra la Comunità e i paesi terzi,
- sia sullo sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità.

3. Qualora essa lo ritenga utile o su richiesta dello Stato membro che ha comunicato il o i progetti, la Commissione procede a una consultazione con gli Stati

membri per discutere il o i progetti che le sono stati comunicati. Essa comunica il risultato di questa consultazione agli Stati membri.

Articolo 2

1. La Commissione presenta una relazione sugli obiettivi che essa ritiene opportuno perseguire nel settore degli investimenti di infrastruttura dei trasporti, relazione che, nel programma di politica economica a medio termine prevista dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del . . . , costituisce la parte relativa a detti investimenti.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 31 marzo 1966, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione degli investimenti di infrastruttura dei trasporti nella Comunità. Essa trasmette contemporaneamente questa relazione al Parlamento Europeo.

Articolo 3

In seno alla Commissione viene istituito un Comitato di esperti governativi, presieduto da un rappresentante della Commissione e incaricato di assistere quest'ultima nell'esame dei problemi relativi agli investimenti di infrastruttura dei trasporti.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 44^a sessione tenuta a Bruxelles il 23, il 24 e il 25 febbraio 1965, il Comitato ha adottato il seguente parere sul testo di cui al precedente capitolo B, all'unanimità dei 62 membri presenti o rappresentati.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri della Comunità Economica Europea dell'8 maggio 1964, concernente la « Relazione sulla politica comune dei trasporti nel settore degli investimenti di infrastruttura » e la « Proposta di decisione del Consiglio relativa all'azione della Comunità nel settore degli investimenti di infrastruttura dei trasporti » (VII/COM (64) 97 fin.),

Visto l'articolo 75, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il parere della Sezione specializzata per i trasporti (doc. CES 351/64 fin.), consultata dall'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale in applicazione dell'articolo 23 del Regolamento interno, il 27 aprile 1964,

Visto il proprio parere sulla « Proposta di decisione del Consiglio relativa all'organizzazione

di un'inchiesta sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile» (doc. CES 396/63 del 28 novembre 1963),

Visto il proprio parere sul « Memorandum concernente l'orientamento da dare alla politica comune dei trasporti » presentato dalla Commissione (doc. CES 70/62 del 28 febbraio 1962),

Vista la relazione della Sezione specializzata per i trasporti (doc. CES 12/65) presentata dal relatore, sig. ter Heide,

Viste le proprie deliberazioni del 24 febbraio 1965 (44^a sessione plenaria — 23, 24 e 25 febbraio 1965),

Considerato che nel quadro della politica comune dei trasporti si sono fatti finora pochi progressi in materia di infrastruttura;

Considerato che i molti problemi sollevati nella relazione dovranno essere risolti in diverse tappe, nel quadro della politica comune dei trasporti;

Considerata l'importanza dell'integrazione delle reti di vie di comunicazione — particolarmente delle grandi vie di comunicazione fra i centri più importanti e fra i porti e i loro retroterra — nonché l'opportunità di realizzare progressivamente una rete continua ed omogenea che contribuisca attivamente ad un equilibrato sviluppo regionale;

Considerato il principio espressamente stabilito dalla Commissione ed accettato dal Parlamento Europeo e dal Comitato economico e sociale, secondo il quale ogni utilizzatore delle infrastrutture deve prendere a suo carico in forma adeguata quella parte delle spese di infrastruttura che può essergli equamente imputata ;

Considerato che al livello comunitario l'accento deve essere posto in primo luogo sull'elaborazione di criteri comunitari per la scelta dei progetti di investimento ;

Considerato che il criterio decisivo per la scelta degli investimenti deve essere la redditività socio-economica a lungo termine ;

Considerato che gli utilizzatori delle infrastrutture devono essere associati alle consultazioni sui progetti di investimento,

FORMULA IL SEGUENTE PARERE :

I. «Relazione sulla politica comune dei trasporti nel settore degli investimenti di infrastruttura»

Il Comitato, presa conoscenza con interesse della relazione e delle molte questioni in essa sollevate,

sottolinea l'opportunità che la Commissione presenti ulteriori proposte, man mano che il progresso dei lavori nel settore delle infrastrutture lo permetterà. Così il Comitato avrà l'occasione di esprimersi su questi problemi quando la Commissione presenterà le sue proposte.

II. «Proposta di decisione del Consiglio relativa all'azione della Comunità nei settori degli investimenti di infrastruttura dei trasporti»

Il Comitato approva la « Proposta di decisione del Consiglio relativa all'azione della Comunità nel settore degli investimenti di infrastruttura dei trasporti » come un primo passo verso il necessario coordinamento della politica in questo campo.

Articolo 1 : La procedura di comunicazione

Paragrafo 1

Il Comitato auspica che anche i progetti concernenti le installazioni fisse ricadano nell'ambito di applicazione della decisione, e raccomanda dunque di procedere, in armonia con l'elenco terminologico relativo ai costi delle infrastrutture di trasporto ⁽¹⁾, alla sostituzione, nel testo francese del termine « voies » con l'espressione « voies de communication ».

Senza prendere posizione sul problema giuridico che si pone in relazione al coordinamento delle politiche in materia di pipelines, il comitato ricorda di avere già ripetutamente insistito per un coordinamento delle politiche degli Stati membri in questo settore.

Inoltre esso è d'accordo con la Commissione nel ritenere che la comunicazione, secondo forme giuridiche da stabilirsi ulteriormente, deve essere estesa anche ai progetti di investimento relativi alle infrastrutture della navigazione marittima ed aerea.

Il Comitato ritiene troppo restrittiva la formulazione del documento originale francese : « des données suffisantes sur leur économie » ; questa specificazione non deve riferirsi alla redditività in senso stretto. Il Comitato è del parere che la comunicazione deve comprendere tutti i dati che

⁽¹⁾ Allegato alla relazione dell'on. Paul Kapteyn « sui problemi concernenti la politica comune dei trasporti nell'ambito della Comunità Economica Europea » (doc. 106, allegato, del Parlamento Europeo dell'11 dicembre 1961).

rendano possibile il giudizio sull'importanza socio-economica dei progetti. In tal modo si tiene conto anche delle funzioni che il progetto può svolgere a prescindere dall'infrastruttura di trasporto, come quelle che interessano ai fini degli svaghi, quelle relative alla regolazione del regime delle acque, ecc.

Il Comitato propone dunque che l'ultimo trattino del paragrafo 1 sia modificato nel modo seguente :

« dati sufficienti per consentire di valutarne l'importanza economico-sociale ».

Paragrafo 2

Il Comitato è dell'opinione che i criteri debbono essere in ogni caso sufficientemente ampi perché venga data comunicazione almeno di tutti i progetti importanti, senza che però il numero dei progetti portati a conoscenza della Commissione sia talmente grande da rendere impossibile un loro effettivo studio da parte dei servizi della Commissione. Esso non si ritiene ancora in grado di definire questi criteri in modo tale da soddisfare le suddette esigenze. Quando però la Commissione e il Comitato previsto all'articolo 3 avranno acquisito qualche esperienza in questo campo, dovrà essere possibile emanare norme più dettagliate che delimitino con maggior precisione gli obblighi degli Stati membri. L'istanza più indicata per emanare queste norme è dunque la Commissione, operante di concerto con il Comitato previsto all'articolo 3. Il Comitato economico e sociale è inoltre dell'opinione che l'ambito di applicazione della decisione può essere ampliato cancellando la parola « rilevante » nel primo alinea.

Il testo del secondo paragrafo dovrebbe pertanto suonare come segue :

« 2. Un progetto di investimenti è da considerarsi d'interesse comunitario, ai sensi della presente decisione, qualora la sua realizzazione possa avere incidenza :

- sia sullo sviluppo dei trasporti all'interno della Comunità o con i paesi terzi,
- sia sugli scambi fra gli Stati membri o fra la Comunità e i paesi terzi,
- sia sullo sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità.

La Commissione stabilisce, dopo aver consultato il Comitato di cui all'articolo 3, criteri ulteriori per la definizione di « progetto di investimento di interesse comunitario ».

Paragrafo 3

Il Comitato preferisce che ogni progetto sia portato a conoscenza di tutti gli Stati membri, eventualmente sotto forma di comunicazione sommaria, di modo che tutti gli Stati membri interessati siano posti in grado di aprire la procedura di consultazione o di prendere parte alla consultazione stessa. Questa procedura può svolgersi interamente nell'ambito del Comitato di esperti di cui all'articolo 3.

Il Comitato propone pertanto di redigere il paragrafo in esame nel modo seguente :

« 3. La Commissione comunica agli Stati membri tutti i progetti portati a sua conoscenza. Essa procede a una consultazione con gli Stati membri sul progetto o sui progetti di cui è messa a conoscenza, qualora lo ritenga utile o su richiesta di uno Stato membro interessato. Essa comunica i risultati di questa consultazione agli Stati membri ».

Articolo 2 : Relazioni della Commissione

Paragrafo 1

Secondo il Comitato, da questo paragrafo non risulta con sufficiente chiarezza che la relazione della Commissione costituisce soltanto un progetto per la parte relativa agli investimenti di infrastruttura di trasporto che figurerà nel programma per la politica economica a medio termine.

Al fine di indicare espressamente che questa relazione non possiede ancora alcun valore definitivo, il Comitato ritiene opportuno che nelle ultime righe del paragrafo 1 si faccia allusione al suo carattere di documento di base per la parte relativa agli investimenti in questione. La seconda parte del paragrafo 1 dovrebbe dunque suonare nel modo seguente :

« Questa relazione costituisce il documento di base per la parte relativa agli investimenti in questione nel « Programma per la politica economica a medio termine », previsto dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 15 aprile 1964, che istituisce un Comitato per la politica economica a medio termine ».

Paragrafo 2

Quanto al paragrafo 2, va osservato che è incomprendibile che la relazione sulla situazione degli investimenti non sia presentata al Comitato economico e sociale.

Il Comitato propone dunque che l'ultima frase di questo paragrafo sia formulata nel modo seguente :

« Contemporaneamente, essa trasmette questa relazione al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale ».

Articolo 3 : Il Comitato di esperti

Il Comitato economico e sociale ritiene importante che accanto agli esperti governativi, siano chiamati a far parte del Comitato previsto dall'articolo 3 anche rappresentanti delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei trasporti.

Allo scopo di poter mantenere il numero dei membri entro certi limiti, si deve rinunciare ad una rappresentanza di ogni singolo modo di trasporto per Stato membro. Il Comitato dà quindi la preferenza ad una rappresentanza delle organizzazioni europee in questo campo, da designarsi dalla Commissione. In ogni caso si deve prevedere la possibilità che il Comitato consulti per determinate questioni altri interessati.

Il Comitato propone pertanto il testo seguente

« Articolo 3

Presso la Commissione è istituito un Comitato di esperti presieduto da un rappresentante della Commissione ; esso ha il compito di assistere la Commissione nello studio delle questioni relative agli investimenti di infrastruttura di trasporto. Questo Comitato è costituito da esperti governativi, da designarsi dai governi degli Stati membri, e da esperti delle organizzazioni professionali dei tre modi di trasporto, da designarsi dalla Commissione ».

Così deliberato a Bruxelles, il 24 febbraio 1965.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Piero GIUSTINIANI

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di viaggiatori

(65/189/CEE)

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 132^a sessione dell'8 maggio 1964, il Consiglio ha deciso di consultare, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 1, del Trattato, il Comitato economico e sociale circa una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di viaggiatori.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal signor Fayat, Presidente del Consiglio, al signor Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 8 maggio 1964.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'introduzione di regole comuni per i trasporti internazionali su strada di viaggiatori

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 75 ;

Vista la proposta della Commissione ;

Visto il parere del Comitato economico e sociale ;

Visto il parere del Parlamento Europeo ;

Considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti rende necessaria l'adozione di definizioni uniformi per le diverse categorie di trasporti internazionali su strada di viaggiatori effettuati con torpedoni ;

Considerando che tale politica comune comporta, fra l'altro, la fissazione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori con luogo di partenza o di destinazione situato sul territorio di uno Stato membro, oppure in transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri ;

Considerando che tali norme comuni debbono tendere ad un coordinamento fra le diverse forme di trasporto internazionale di viaggiatori ;

Considerando che per stimolare la concorrenza nel settore dei servizi occasionali internazionali su strada di viaggiatori conviene, nel quadro della fissazione di norme comuni, armonizzare ed allargare in primo luogo le misure di liberalizzazione attualmente esistenti in tale settore ; che tali misure debbono essere attuate in due tappe, tenendo conto delle misure di armonizzazione e di ravvicinamento delle condizioni di concorrenza ;

Considerando che è inoltre opportuno prevedere la fissazione, in un prossimo futuro, di norme comuni per i servizi regolari internazionali; che, tenuto conto dell'aumento degli scambi di manodopera fra gli Stati membri risultante dall'integrazione economica progressiva della Comunità, è importante accordare, in tale quadro, una priorità alla fissazione di norme comuni per i trasporti degli operai tra il domicilio e il luogo di lavoro, sotto forma di servizi regolari specializzati ;

Considerando che si deve prevedere anche la fissazione di norme comuni per i servizi internazionali di navetta ; che i servizi di navetta si sono particolarmente sviluppati in seguito all'aumento dei traffici internazionali ;

Considerando che conviene istituire un documento di controllo uniforme da utilizzarsi dai servizi occasionali quando effettuano un viaggio nel quadro delle misure di liberalizzazione previste dalla prima tappa, in modo da evitare che siano effettuati, senza possesso della prevista autorizzazione, trasporti che saranno liberalizzati soltanto nel corso della seconda tappa ; che a decorrere dal momento della liberalizzazione totale dei servizi occasionali internazionali nel corso della seconda tappa è sufficiente come documento di controllo l'autorizzazione nazionale ad effettuare dei servizi occasionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

SEZIONE I

Definizioni e campo d'applicazione

Articolo 1

1. Sono servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di persone effettuato con una frequenza e su di una relazione determinata; tali servizi possono prendere o deporre persone a fermate preventivamente determinate.

2. Un regolamento di esercizio o dei documenti equivalenti, approvati dai competenti poteri pubblici

degli Stati membri, da pubblicarsi a cura del vettore, prima dell'inizio del servizio, fissano le condizioni di trasporto e, in particolare, la frequenza, gli orari, le tariffe e l'obbligo di trasportare, nel caso in cui tali condizioni non siano già precisate in un testo di legge o di regolamento.

3. Sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri passeggeri, nel caso in cui tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo 1. Tali servizi — che assicurano specialmente il trasporto di lavoratori tra il loro domicilio ed il luogo di lavoro ed il trasporto di studenti tra il loro domicilio e gli istituti d'istruzione — sono denominati « servizi regolari specializzati ».

Articolo 2

1. I servizi di navetta sono organizzati per trasportare con parecchi viaggi di andata e di ritorno, dallo stesso punto di partenza allo stesso punto di destinazione, passeggeri preliminarmente riuniti in gruppi. Ogni gruppo, composto di passeggeri che hanno compiuto insieme il viaggio di andata, è ricondotto con un viaggio successivo al punto di partenza ; tuttavia, le rispettive autorità competenti possono ammettere che determinati viaggiatori non effettuino il viaggio di ritorno unitamente al loro gruppo.

2. A tali servizi è vietato prendere o lasciare passeggeri durante il percorso ; tuttavia, le rispettive autorità competenti possono ammettere delle eccezioni per quanto riguarda il luogo di partenza o di destinazione.

3. Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata della serie delle navette saranno effettuati a veicolo vuoto ; tuttavia, le autorità competenti potranno ammettere delle eccezioni.

Articolo 3

Sono servizi occasionali quelli che non rispondono né alla definizione di servizio regolare di cui all'articolo 1, né alla definizione di servizio di navetta di cui all'articolo 2. Essi non possono né prendere, né lasciare passeggeri durante il percorso tra il luogo di partenza e quello di destinazione, salvo deroghe accordate dalle competenti autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori effettuati :

— in partenza o a destinazione del territorio di uno Stato membro, o in transito attraverso il territorio di uno o di più Stati membri ;

— a mezzo di veicoli che, in base al tipo di costruzione e di equipaggiamento, sono idonei a trasportare più di nove persone — conducente compreso — e sono utilizzati a tal fine.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento sono applicabili ai trasporti di cui al paragrafo 1 effettuati mediante veicoli immatrico-

lati in uno Stato membro. Le disposizioni di cui all'articolo 5 non saranno applicate nel caso in cui le regolamentazioni in vigore nel quadro degli accordi bilaterali fra gli Stati membri prevedano un trattamento più liberale.

SEZIONE II

Norme comuni

Articolo 5

1. A decorrere dal 1° gennaio 1965, i servizi occasionali per i percorsi in transito a veicolo carico o vuoto attraverso il territorio di uno Stato membro, sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto da parte dello Stato membro diverso dallo Stato in cui il veicolo è immatricolato, a condizione che nessun passeggero sia preso o depositato sul territorio di tale Stato membro.

2. A decorrere dalla stessa data sono esonerati da qualsiasi autorizzazione di trasporto da parte dello Stato membro diverso dallo Stato in cui il veicolo è immatricolato, i servizi occasionali che rispondano alle seguenti condizioni:

a) lo stesso veicolo deve trasportare lo stesso gruppo di passeggeri sull'intero percorso e deporlo nello stesso luogo di destinazione;

b) il veicolo, dopo aver deposto i passeggeri, deve ripartire a vuoto dal territorio di tale Stato membro.

Articolo 6

A decorrere dal 1° gennaio 1968 sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto da parte dello Stato membro diverso dallo Stato in cui il veicolo è immatricolato, tutti i servizi occasionali in partenza o a destinazione del territorio di uno Stato membro. Tuttavia, per i servizi occasionali effettuati su di una relazione sulla quale sia già autorizzato un servizio regolare ai sensi dell'articolo 1, la facoltà di prendere nuovi passeggeri nel luogo di destinazione può essere soggetta ad autorizzazione.

Articolo 7

Anteriormente al 1° gennaio 1965, il Consiglio, in conformità delle condizioni previste all'articolo 75 del Trattato, fisserà le norme comuni per i servizi regolari ai sensi dell'articolo 1, in partenza e a destinazione del territorio di uno Stato membro o in transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri.

Articolo 8

Anteriormente al 1° gennaio 1966, il Consiglio, in conformità delle condizioni previste all'articolo 75 del Trattato, fisserà le norme comuni per i servizi di navetta ai sensi dell'articolo 2, in partenza o a destinazione del territorio di uno Stato membro, o in transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri.

SEZIONE III

Controllo e sanzioni

Articolo 9

1. Dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967, per ciascun percorso previsto dall'articolo 5 del presente

regolamento, deve essere compilato in duplice esemplare un documento di controllo. Il documento di controllo è stampato nella lingua dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato e deve essere contenuto in un libretto di 50 foglietti in doppio esemplare, i cui originali sono perforati. Ogni foglietto deve contenere, oltre al numero del libretto, una numerazione complementare in una serie continua. Il modello di tale documento di controllo figura in allegato al presente regolamento.

2. I libretti sono rilasciati dall'amministrazione nazionale competente del paese di immatricolazione del veicolo o da qualsiasi organizzazione abilitata a tal fine. I libretti devono essere intestati al nome del vettore; essi sono validi fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio e debbono essere restituiti prima del 31 marzo dell'anno successivo.

3. Il vettore è responsabile della regolare tenuta del documento di controllo il cui originale deve accompagnare il veicolo ed essere presentato a qualunque richiesta degli agenti incaricati del controllo; ai fini di eventuali controlli, gli originali del documento di controllo devono essere conservati dal vettore per la durata di un anno.

Articolo 10

A decorrere dal 1° gennaio 1968, per tutti i servizi occasionali in partenza o a destinazione del territorio di uno Stato membro, o in transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri, l'autorizzazione nazionale ad effettuare servizi occasionali deve essere considerata come documento di controllo; essa deve quindi trovarsi a bordo del veicolo ed essere presentata a qualunque richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano in tempo utile le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Tali disposizioni concerneranno specialmente l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di infrazione.

2. Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione le misure adottate, entro il termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

SEZIONE IV

Disposizioni finali

Articolo 12

Gli articoli 5 e 6 del presente regolamento non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'ammissione dei propri cittadini alle attività previste dagli articoli stessi.

Articolo 13

1. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1964.

ALLEGATO

(Copertina del libretto dei fogli di viaggio)

Libretto n.

FOGLIO DI VIAGGIO

Cognome e nome del vettore o ragione sociale

Indirizzo

Avviso importante

1. Deve essere compilato un foglio di viaggio in duplice esemplare per i servizi occasionali esentati dall'autorizzazione di trasporto, secondo l'articolo 5 del regolamento n. del Consiglio della C.E.E., effettuanti percorsi
 - in transito,
 - nel corso dei quali i passeggeri sono deposti in un altro Stato membro dal quale il veicolo esce a vuoto.
2. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo durante tutto il percorso del viaggio. Il libretto con le copie deve trovarsi nell'ufficio del vettore. Questi è responsabile della regolare tenuta del documento di controllo.
3. Gli originali dei fogli di viaggio debbono essere conservati dal vettore per un anno.
4. Questo libretto deve essere restituito

prima del 31 marzo 19.....

al seguente indirizzo

Data del rilascio del libretto

Timbro dell'autorità o della organizzazione
che ha rilasciato il libretto:

Libretto n.

Foglio di viaggio n.

FOGLIO DI VIAGGIO

**per i trasporti occasionali internazionali su strada di viaggiatori
esenti dall'autorizzazione di trasporto ai sensi dell'articolo 5
del regolamento n. . . . del Consiglio della C.E.E.**

-
- | | |
|------------|----------------------------------|
| 1. Veicolo | Paese d'immatricolazione: |
| | Numero d'immatricolazione: |
| | Marca: |
| | Numero dei posti offerti: |
-
- | | |
|------------|---|
| 2. Vettori | Cognome e nome o ragione sociale: |
| | |
| | Indirizzo: |
-

3. Natura ⁽¹⁾ del servizio Transito a veicolo carico attraverso i seguenti paesi :
-
- senza prendervi o deporvi viaggiatori
- (¹) Transito a veicolo vuoto attraverso i seguenti paesi :
-
- (¹) Entrata a veicolo carico per deporre passeggeri a :
-
- (luogo e paese di destinazione)
- e uscita del veicolo a vuoto verso i paesi :
-

4. Itinerario completo del viaggio. Date: tappe giornaliere	Chilome-traggio giornaliero	Indicare se il percorso è stato effettuato a veicolo vuoto o a veicolo carico	Posti di frontiera

5. Visti e date di controllo della dogana e di altri servizi di controllo :
-

6. Elenco dei viaggiatori :

<i>Cognome e nome</i>	<i>Cognome e nome</i>
1.	21.
2.	22.
3.	23.
4.	24.
5.	25.
6.	26.
7.	27.
8.	28.
9.	29.
10.	30.
11.	31.
12.	32.
13.	33.
14.	34.
15.	35.
16.	36.
17.	37.
18.	38.
19.	39.
20.	40.

(¹) Riempire ove ne sia il caso.

41.	46.
42.	47.
43.	48.
44.	49.
45.	50.

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di un'autorizzazione nazionale ad effettuare i trasporti occasionali, rilasciata il

da
(autorità e luogo)

Data del rilascio del foglio di viaggio

(timbro, firma del vettore)

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 44^a sessione tenuta a Bruxelles il 23, il 24 e il 25 febbraio 1965, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, all'unanimità dei 63 membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente :

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

sulla «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di viaggiatori»

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri della C.E.E. dell'8 maggio 1964 sulla « Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di norme comuni per i trasporti su strada di viaggiatori » (VII/COM(64) 96 def.),

Visto l'art. 75, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il parere della Sezione specializzata per i trasporti (doc. CES 342/64 fin.), consultata dall'Ufficio di Presidenza in applicazione dell'art. 23 del Regolamento interno, il 27 aprile 1964,

Visto il proprio parere in merito al « Memorandum della Commissione della C.E.E. sul Programma d'azione della Comunità nella seconda tappa » (Capitolo IV, Politica comune dei trasporti) in data 3 luglio 1963 (doc. CES 234/63),

Visto il proprio parere del 30 gennaio 1964 (doc. CES 32/64) sulla « Proposta di regolamento del Consiglio per l'applicazione di regole di concorrenza al settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile »,

Vista la relazione della Sezione specializzata per i trasporti (doc. CES 14/65), presentata dal relatore, signor Renaud,

Viste le proprie deliberazioni del 24 febbraio 1965 (44^a sessione plenaria del 23, 24 e 25 febbraio 1965),

Considerando la necessità di un parallelismo fra le misure di liberalizzazione e le misure di armonizzazione,

Considerando che, per rispettare questo principio di parallelismo, ogni temperamento delle norme che regolano l'accesso ai trasporti di viaggiatori, ed a maggior ragione ogni liberalizzazione, devono essere accompagnati da una armonizzazione parallela delle condizioni di concorrenza,

Considerando che devono essere eliminate le disparità che si manifestano per i trasporti di viaggiatori, particolarmente nel settore della fiscalità, dei regimi assicurativi, degli interventi statali e dei regimi sociali,

Considerando l'interesse che presenterebbe l'attuazione entro breve termine di una regolamentazione comunitaria delle condizioni di lavoro dei trasporti,

Considerando l'importanza di definizioni rigide e precise delle varie categorie dei servizi di trasporti di viaggiatori su strada,

Considerando che è indispensabile garantire il mantenimento delle linee regolari e permettere la creazione di nuove linee regolari,

Considerando che occorre evitare che la liberalizzazione dei servizi occasionali disturbi i servizi regolari su strada con essi coesistenti,

Considerando la necessità, ai fini del controllo, di mantenere per tutti i trasporti occasionali un documento che indichi le modalità di esecuzione del servizio e che contenga, tra l'altro, l'elenco dei viaggiatori,

Considerando l'utilità di un campo di applicazione ben delimitato, sia per quanto riguarda la sua estensione geografica che per quanto riguarda le varie categorie di veicoli contemplate e le nozioni di trasporto per conto proprio e per conto altrui,

Considerando che, pur senza disconoscere che conviene dare la priorità all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori, è opportuno armonizzare le norme nazionali, sia quantitative che qualitative, relative all'accesso ai trasporti di viaggiatori,

Considerando augurabile un coordinamento fra le varie forme di trasporti internazionali su strada e per ferrovia,

FORMULA IL SEGUENTE PARERE:

La « Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di viaggiatori » è approvata con le seguenti riserve :

A. Da una parte, si raccomanda al Consiglio di emanare al più presto, su proposta della Commissione, dei regolamenti complementari contenenti :

— la regolamentazione relativa ai veicoli adibiti al trasporto internazionale di viaggiatori su strada i cui posti non superino il numero di 9 e siano oggetto di remunerazione da parte di terzi;

— la definizione del trasporto internazionale di viaggiatori per conto proprio ;

— norme dirette ad armonizzare le condizioni di lavoro nel settore dei trasporti stradali ;

— norme dirette ad armonizzare le regole nazionali relative all'accesso al trasporto di viaggiatori e, in una prima fase, quelle relative ai servizi occasionali (regole quantitative e qualitative) ;

B. dall'altra, si formulano le seguenti osservazioni, suggerimenti e proposte di modifica in relazione ai considerandi ed agli articoli della Proposta di regolamento :

3° considerando

Redigere questo considerando nel modo seguente, perchè esso possa riguardare esplicitamente anche i trasporti per ferrovia :

« Considerando che tali norme comuni debbono tendere ad un coordinamento fra le diverse forme di trasporto internazionale di viaggiatori *su strada e per ferrovia* ».

4° considerando

Redigerlo come segue, in modo da introdurre esplicitamente la nozione del parallelismo fra le misure di liberalizzazione e di armonizzazione :

« Considerando che per stimolare la concorrenza nel settore dei servizi occasionali internazionali su strada di viaggiatori conviene, nel quadro della fissazione di norme comuni, armonizzare ed allargare in primo luogo le misure di liberalizzazione attualmente esistenti in tale settore ; che tali misure di *liberalizzazione* debbono essere attuate in due tappe, *restando inteso che debbono essere proseguite parallelamente* l'armonizzazione ed il ravvicinamento delle condizioni di concorrenza, *i cui aspetti sociali costituiscono un elemento importante* ».

Articoli 1 e 1 bis

Ritenendo che i servizi adibiti al trasporto di determinate categorie di persone, in particolare al trasporto di lavoratori e di studenti, devono essere classificati in una categoria particolare, denominata « servizi speciali », il Comitato propone :

a) la soppressione del paragrafo 3 dell'articolo 1,

b) l'inserzione del nuovo articolo 1 bis seguente :

« *I servizi speciali sono organizzati, sia da un vettore, sia da un terzo, per assicurare il trasporto*

di determinate categorie di persone, ad esclusione di altri viaggiatori, con una regolarità e su di un itinerario determinati ed unicamente per i bisogni per i quali sono creati. Tali servizi assicurano in particolare il trasporto di lavoratori tra il loro domicilio ed il luogo di lavoro ed il trasporto di studenti tra il loro domicilio e gli istituti di istruzione ».

Articolo 2

Paragrafo 2

Per estendere la possibilità di imbarcare o portare a destinazione i passeggeri, redigere questo paragrafo come segue :

« 2. A tali servizi è vietato prendere o lasciare passeggeri fra le zone di partenza e di destinazione, la cui estensione sarà determinata dagli Stati membri ».

Paragrafo 3

Per conservare le caratteristiche essenziali del servizio di navetta, sopprimere la possibilità di ammettere delle eccezioni, e formulare dunque questo paragrafo come segue :

« 3. Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata della serie delle navette saranno effettuati a veicolo vuoto ».

Articolo 3

Per differenziare meglio i servizi occasionali dalle altre categorie di servizi, conviene completare questo articolo 3 con ulteriori precisazioni, formulandolo nel modo seguente :

« I servizi occasionali sono quelli che assicurano il trasporto di persone e che non rispondono né alla definizione di servizio regolare di cui all'articolo 1, né alla definizione di servizio speciale di cui all'articolo 1 bis, né alla definizione di servizio di navetta di cui all'articolo 2.

Essi non possono né prendere, né lasciare passeggeri durante il percorso fra le zone di partenza e di destinazione, zone la cui estensione sarà determinata dagli Stati membri.

Questi servizi sono effettuati su domanda. Essi consistono sia in servizi collettivi nei quali un veicolo viene messo ad esclusiva disposizione di una persona o di un gruppo, sia in servizi offerti per singoli posti ».

Articolo 4

Paragrafo 2

Per poter tener conto di certi accordi multilaterali esistenti all'interno della Comunità, si propone di redigere il paragrafo 2 come segue :

« Le disposizioni di cui all'articolo 5 non saranno applicate nel caso in cui le regolamentazioni in vigore nel quadro degli accordi bilaterali e multilaterali fra gli Stati membri prevedano un trattamento più liberale ».

Paragrafo 3

Al fine di limitare, in una prima fase, la liberalizzazione totale dei servizi occasionali prevista dall'articolo 6 ai trasporti intracomunitari, inserire un nuovo paragrafo 3, del seguente tenore :

« 3. Le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento sono applicabili, in una prima fase, solo ai trasporti in partenza ed a destinazione del territorio di uno Stato membro ».

Articolo 6

Per limitare le misure di liberalizzazione ai soli trasporti effettuati in partenza o a destinazione del territorio di uno Stato membro, redigere quest'articolo nel modo seguente :

« A decorrere dal 1° gennaio 1968 sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto da parte dello Stato membro diverso dallo Stato in cui il veicolo è immatricolato, tutti i servizi occasionali in partenza ed a destinazione del territorio di uno Stato membro. Tuttavia, per i servizi occasionali effettuati su di una relazione sulla quale sia già autorizzato un servizio regolare ai sensi dell'articolo 1, la facoltà di prendere nuovi passeggeri nella zona di destinazione può esser soggetta ad autorizzazione ».

Articolo 7 bis

Per poter emanare una regolamentazione relativa alla nuova categoria di servizi denominata « servizi speciali », inserire il nuovo articolo 7 bis seguente :

« Anteriormente al 1° gennaio 1965, il Consiglio stabilirà, in conformità alle condizioni previste dall'articolo 75 del Trattato, norme comuni per i servizi speciali di cui all'articolo 1 bis, in partenza o a destinazione del territorio di uno Stato membro o che attraversano il territorio di uno o più Stati membri ».

Articolo 9

Paragrafo 1, prima frase

Ritenendo necessario il mantenimento di un documento di controllo efficace, il Comitato propone di redigere la prima frase del paragrafo 1 nel modo seguente :

« 1. A partire dal 1° gennaio 1965, per ciascun percorso effettuato dai servizi occasionali di cui all'articolo 3 del presente regolamento, deve essere compilato in duplice copia un documento di controllo ». (Il resto non subisce modifiche).

Il modello del foglio di viaggio deve essere modificato in conseguenza.

Paragrafo 1, ultima frase

Per non complicare ulteriormente gli obblighi amministrativi, il documento in questione potrebbe

vantaggiosamente sostituire quelli già esistenti. Si propone pertanto di aggiungere al testo del paragrafo 1 la frase seguente :

« Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, tale documento deve sostituire i documenti di controllo già esistenti ».

Articolo 10

Ritenendo necessario il mantenimento di un documento di controllo efficace, il Comitato propone la *soppressione* dell'articolo 10.

Così deliberato a Bruxelles, addì 24 febbraio 1965.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Piero GIUSTINIANI

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa una proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli antiossidanti che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

(65/190/CEE)

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 142ª sessione del 18 settembre 1964, il Consiglio ha deciso di consultare, in conformità dell'articolo 100 del Trattato, il Comitato economico e sociale circa la proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli antiossidanti che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal sig. Schröder, Presidente del Consiglio, al sig. Giustiniani, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 21 settembre 1964.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli antiossidanti che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 100 e l'articolo 227, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che ogni legislazione relativa agli antiossidanti che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana deve tener conto in primo luogo delle esigenze di protezione della sanità pubblica e quindi delle necessità della tutela dei consumatori contro le adulterazioni, nonché delle necessità economiche e tecnologiche, nei limiti imposti dalla protezione sanitaria ;

Considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali concernenti gli antiossidanti ostacolano la

libera circolazione dei prodotti alimentari, possono creare condizioni difformi di concorrenza ed hanno pertanto incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune ;

Considerando che al fine di pervenire alla libera circolazione dei generi alimentari è necessario provvedere al ravvicinamento di tali legislazioni ;

Considerando che detto ravvicinamento richiede, durante una prima fase, l'elaborazione di un elenco unico degli agenti antiossidanti di cui è autorizzato l'impiego per la protezione delle derrate destinate all'alimentazione umana contro le alterazioni provocate dall'ossidazione, nonché la determinazione dei requisiti di purezza ai quali detti agenti debbono rispondere ;

Considerando che, per tener conto delle necessità economiche e tecnologiche di alcuni Stati membri, è opportuno prevedere un periodo durante il quale gli Stati membri stessi possono mantenere in vigore, per alcuni antiossidanti, le legislazioni esistenti ;

Considerando che la fissazione dei requisiti specifici di purezza cui debbono soddisfare gli agenti antiossidanti autorizzati, nonché la determinazione dei metodi d'analisi necessari al controllo dei requisiti di purezza generali e specifici, costituiscono misure d'applicazione di carattere tecnico e che è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione al fine di semplificare e accelerare la procedura ;

Considerando che, in una seconda fase, il Consiglio dovrà decidere in merito al ravvicinamento delle legislazioni concernenti le derrate destinate all'alimentazione umana, considerate individualmente, alle quali possono essere aggiunti gli antiossidanti enumerati nell'allegato alla presente direttiva, e le condizioni nelle quali l'aggiunta può essere effettuata ;

Considerando che il ravvicinamento delle disposizioni nazionali previsto dalla presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 32 del Trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Per la protezione dei prodotti destinati all'alimentazione umana — in appresso denominati « prodotti alimentari » — contro le alterazioni provocate dalle ossidazioni, gli Stati membri possono autorizzare soltanto l'impiego delle sostanze elencate nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1 e per un periodo di tre anni dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni delle legislazioni nazionali in vigore, relative all'impiego, nei prodotti alimentari, del gallato di propile e degli eteri dell'acido 1 — ascorbico con gli acidi grassi non ramificati da C₁₄ a C₁₈.

Prima della fine del periodo previsto al primo comma, il Consiglio potrà decidere, in conformità alle disposizioni dell'articolo 100 del Trattato, su una proposta di direttiva volta ad includere nell'allegato le sostanze di cui al primo comma ; l'inclusione di tali sostanze nell'allegato può essere decisa solo nel caso in cui le ricerche scientifiche abbiano dimostrato che le sostanze stesse non sono nocive per la salute e il loro impiego risulti necessario dal punto di vista economico.

Articolo 3

1. Le sostanze elencate nell'allegato non possono essere impiegate nei prodotti alimentari che sole od in miscela fra loro.

2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali che determinano i prodotti alimentari cui possono essere aggiunte le sostanze elencate nell'allegato e le condizioni in cui le sostanze stesse possono essere aggiunte ; tali disposizioni tuttavia non debbono avere l'effetto di escludere totalmente l'impiego, nei prodotti alimentari, delle sostanze enumerate nell'allegato.

Articolo 4

1. Nel caso in cui l'impiego nei prodotti alimentari di una delle sostanze elencate nell'allegato od il suo tenore in uno od in più di uno degli elementi previsti dall'articolo 5 possa presentare un pericolo per la salute umana, uno Stato membro può, per il periodo massimo di un anno, sospendere l'autorizzazione all'impiego della sostanza stessa o ridurre il tenore massimo autorizzato nell'uno o nei diversi elementi di cui trattasi. Entro il termine di un mese ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide immediatamente se l'elenco di cui all'allegato deve essere modificato ed adotta eventualmente, mediante direttiva, le necessarie modifiche. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando a maggioranza qualificata, può anche prolungare al massimo di un anno il periodo di cui al primo periodo del paragrafo 1.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché le sostanze elencate nell'allegato e destinate ad essere impiegate nei prodotti alimentari rispondano :

a) ai seguenti requisiti generali di purezza :

— esse non devono contenere più di 3 mg/kg di arsenico né più di 10 mg/kg di piombo ;

— esse non devono contenere più di 50 mg/kg di rame e di zinco presi insieme, mentre il tenore in zinco non deve tuttavia essere superiore a 25 mg/kg, né alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di vista tossicologico, specialmente di altri metalli pesanti, salvo deroghe risultanti dalla fissazione dei requisiti specifici previsti al punto b) ;

b) ai requisiti specifici di purezza stabiliti in conformità all'articolo 6, punto a).

Articolo 6

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione, mediante direttiva :

a) stabilisce, basandosi sui risultati delle ricerche scientifiche in materia di protezione della sanità pubblica, requisiti specifici di purezza per le sostanze enumerate nell'allegato ;

b) determina i metodi d'analisi necessari al controllo dei requisiti di purezza generali e specifici di cui all'articolo 5.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché le sostanze elencate nell'allegato e destinate ad essere impiegate nei prodotti alimentari, possano essere poste in commercio soltanto se i loro imballaggi o recipienti siano muniti delle seguenti indicazioni :

a) nome ed indirizzo del fabbricante o di un venditore responsabile ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui egli risiede ; la persona che importa il prodotto da un paese terzo è assimilata al fabbricante ;

b) il numero e la denominazione delle sostanze quali essi figurano nell'allegato ;

c) l'indicazione : « per prodotti alimentari (impiego limitato) » ;

d) in caso di miscela, la percentuale di ciascun componente.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'importazione nel proprio territorio e la messa in commercio delle sostanze elencate nell'allegato per il solo motivo che considerano l'etichettatura insufficiente, se sugli imballaggi o recipienti sono riportate le indicazioni

previste al paragrafo 1 e se quelle previste ai punti b) e c) sono redatte in due lingue ufficiali della Comunità, una di origine germanica e l'altra di origine latina.

Articolo 8

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali concernenti gli emulsificanti, gli stabilizzatori, gli acidificanti ed i sequestranti.

Articolo 9

1. La presente direttiva si applica anche agli antiossidanti destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari nonché ai prodotti alimentari importati nella Comunità.

2. La presente direttiva non si applica agli antiossidanti ed ai prodotti alimentari destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 10

1. Entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri modificano le proprie legislazioni in conformità alle precedenti disposizioni e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata è applicata agli antiossidanti ed ai prodotti alimentari posti in commercio negli Stati membri non oltre due anni dopo tale notificazione.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2, primo comma, i termini previsti dal precedente paragrafo decorrono dalla fine del periodo previsto dal comma stesso.

Articolo 11

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Numerazione della C.E.E.	Denominazione
<i>I. Antiossidanti</i>	
E 220	Anidride solforosa
E 221	Solfito di sodio
E 222	Solfito acido di sodio (Bisolfito di sodio)
E 223	Disolfito di sodio (Pirosolfito di sodio o metabisolfito di sodio)
E 224	Disolfito di potassio (Pirosolfito di potassio o metabisolfito di potassio)

Numerazione della C.E.E.	Denominazione
E 225	Disolfito di calcio (Pirosolfito di calcio o metabisolfito di calcio)
E 300	Acido I-scorbico
E 301	I-Ascorbato di sodio (sale di sodio dell'acido I-scorbico)
E 302	I-Ascorbato di calcio (sale di calcio dell'acido I-scorbico)
E 303	Etere acetico dell'acido I-scorbico (acetato d'ascorbile)
E 304	Etere palmitico dell'acido I-scorbico (Palmitato d'ascorbire)
E 306	Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferolo
E 307	DL-Alfa-tocoferolo
E 308	DL-Gamma-tocoferolo
E 309	DL-Delta-tocoferolo
E 311	Gallato d'ottile
E 312	Gallato di dodecile
E 320	Butilossianisolo (BHA)
E 322	Lecitine
<i>II. Sostanze destinate principalmente ad altri usi ma che possono avere un effetto antiossidante secondario</i>	
E 270	Acido lattico
E 325	Lattato di sodio (sale di sodio dell'acido lattico)
E 326	Lattato di potassio (sale di potassio dell'acido lattico)
E 327	Lattato di calcio (sale di calcio dell'acido lattico)
E 330	Acido citrico
E 331	Citrici di sodio (sali di sodio dell'acido citrico)
E 332	Citrici di potassio (sali di potassio dell'acido citrico)
E 333	Citrici di calcio (sali di calcio dell'acido citrico)
E 334	Acido tartarico
E 335	Tartrati di sodio (sali di sodio dell'acido tartarico)
E 336	Tartrati di potassio (sali di potassio dell'acido tartarico)
E 337	Tartrato doppio di sodio e di potassio
E 338	Acido ortofosforico
E 339	Ortofosfati di sodio (sali di sodio dell'acido ortofosforico)
E 340	Ortofosfati di potassio (sali di potassio dell'acido ortofosforico)
E 341	Ortofosfati di calcio (sali di calcio dell'acido ortofosforico)
E 345	Sorbitolo
E 346	Glicerolo

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 44ª sessione tenuta a Bruxelles il 23, il 24 e il 25 febbraio 1965, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, all'unanimità dei 49 membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente :

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli antiossidanti che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana»

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri della Comunità Economica Europea in data 21 settembre 1964 sulla « Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli antiossidanti che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana »,

Vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza di affidare alla Sezione specializzata per l'agricoltura l'elaborazione di un parere e di una relazione sulla materia,

Visti gli articoli 43, 100 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il proprio parere del 3 luglio 1963 sulla « Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari »,

Visto il proprio parere del 15 dicembre 1961 sulla « Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle materie coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana »,

Visto il proprio parere del 28 novembre 1963 in merito alla « Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il cacao e il cioccolato »,

Visto il parere della Sezione specializzata per l'agricoltura del 5 febbraio 1965,

Viste la relazione presentatagli dalla signora Landgrebe-Wolff il 25 febbraio e le deliberazioni della propria assemblea plenaria (44ª sessione),

Considerando che ad un ordinamento uniforme sul piano europeo delle disposizioni appartenenti alla legislazione alimentare va attribuita grande

importanza per la protezione della sanità pubblica e per la protezione dei consumatori contro le adulterazioni ;

Considerando che le differenze esistenti tra le disposizioni legislative nazionali e tra i vari modi di applicarle possono creare situazioni ineguali agli effetti della concorrenza o costituire un ostacolo a quella libera circolazione delle merci cui si tende, e che quindi per il funzionamento del mercato comune è indispensabile il ravvicinamento delle legislazioni esistenti o l'instaurazione di nuove disposizioni legislative uniformi ;

Considerando che il fine ultimo deve rimanere una regolamentazione comprendente tutti i settori della legislazione alimentare e che le regolamentazioni per settori possono rappresentare soltanto una fase transitoria, che bisogna superare quanto prima ;

Considerando che le regolamentazioni per settori portano facilmente a contraddizioni, provocano un'incertezza giuridica per i produttori e possono pregiudicare la continuità della tutela dei consumatori,

Considerando che sia nel procedere a regolamentazioni per settori, sia nel creare una nuova legislazione alimentare uniforme sul piano europeo occorre badare a che le disposizioni siano chiare, sistematicamente ordinate e facilmente comprensibili e ci si deve render conto della grande responsabilità che l'espletamento di tale compito comporta, tenendo presenti, contemporaneamente, le necessità economiche e tecniche,

FORMULA IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale si compiace che l'armonizzazione delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti con effetto antiossidante, ancora tenuta in sospenso dall'articolo 6 della « Direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono

essere impiegati nelle derrate alimentari », costituisca ora l'obiettivo di una proposta della Commissione.

Al medesimo tempo, in considerazione del breve lasso di tempo che ancora rimane fino alla scadenza del periodo transitorio, il Comitato reputa necessario predisporre quanto prima un piano generale nel quale possano sistematicamente inquadrarsi gli sforzi di armonizzazione in materia di legislazione alimentare.

Si dovrebbero anche creare basi di valore generale per la classificazione e per l'apprezzamento delle singole sostanze.

È inoltre necessario mettersi d'accordo sull'esatto significato di termini ed espressioni che si ripresentano regolarmente, come ad esempio: « derrate alimentari », « additivo », « innocuità per la salute », « alterazione », ecc.

Infine, occorre esaminare a fondo le possibilità di vigilanza e di controllo. Parimenti, i requisiti di purezza e i metodi di analisi devono essere fissati in modo uniforme ed esatto. Ciò vale, in particolare, per l'ammissione di nuove sostanze, come previsto, ad esempio, nell'articolo 2 della direttiva all'esame.

Il Comitato rinuncia a sottolineare nuovamente l'importanza di questi problemi agli effetti del commercio con i paesi terzi e del miglioramento qualitativo delle merci, dato che lo ha già fatto in precedenti pareri. Esso approva la proposta di direttiva all'esame, fatte salve le seguenti riserve:

Articolo 1

Ad avviso del Comitato, la definizione data da questo articolo è troppo generica. Esso raccomanda la seguente formulazione:

« Per la protezione contro l'alterazione dei grassi e contro l'alterazione del colore dei prodotti alimentari provocate dall'autossidazione, gli Stati membri possono autorizzare soltanto l'impiego delle sostanze elencate nell'allegato alla presente direttiva ».

Poiché l'articolo 1 si riferisce direttamente all'elenco allegato alla direttiva in esame, il Comitato propone già a questo punto la seguente suddivisione, che, a suo avviso, è più chiara e più razionale:

I. Antiossidanti contro l'alterazione dei grassi:

Questa categoria dovrà comprendere le sostanze recanti la numerazione da E 306 a E 320.

II. Sostanze utilizzate come antiossidanti, ma aventi anche altre funzioni:

Questa categoria dovrà comprendere le sostanze recanti la numerazione da E 220 a E 304.

III. Sostanze che servono principalmente per altri scopi, ma che possono avere un effetto antiossidante secondario:

Questa categoria dovrà comprendere, con l'inclusione della sostanza E 322 (lecitina), le sostanze elencate nella sezione II della proposta della Commissione.

Dovrebbe però esser tolto qualsiasi accenno al sorbitolo e al glicerolo.

Articolo 3

Questo articolo dà luogo a notevoli difficoltà di interpretazione. Il primo capoverso sarà chiaro soltanto se, a complemento della direttiva in esame, successive direttive stabiliranno:

a) in quali derrate alimentari in particolare si possano aggiungere le sostanze di cui all'allegato della direttiva in esame,

b) a quali condizioni si possa procedervi.

Articolo 4

Il Comitato propone di modificare l'ultima frase del primo capoverso come segue:

« Immediatamente, e al più tardi entro otto giorni, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione ».

Articolo 7

La stesura del punto 2 dovrebbe essere adattata alla versione dell'articolo 9, paragrafo 2 della succitata direttiva per i conservativi (vale solo per i testi tedesco e italiano).

Articolo 8

Tenuto conto della precisazione proposta per l'articolo 1, questo articolo dovrebbe essere redatto come segue:

« La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali concernenti i prodotti alimentari che possono avere un effetto antiossidante, le sostanze aromatiche, gli emulsionanti, gli stabilizzatori, gli acidificanti, i sequestranti, i mezzi utilizzati contro l'alterazione microbica e i mezzi che, fisicamente, esercitano un effetto antiossidante ».

Così deliberato a Bruxelles, addì 25 febbraio 1965.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Piero GIUSTINIANI

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

(65/191/CEE)

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 142^a sessione del 18 settembre 1964, il Consiglio ha deciso di consultare, in conformità dell'articolo 100 del Trattato, il Comitato economico e sociale circa una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal sig. Schröder, Presidente del Consiglio, al sig. Giustiniani, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 21 settembre 1964.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 100 ;

Vista la proposta della Commissione ;

Considerando che la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾ deve essere completata e modificata prima che negli Stati membri vengano applicate le regolamentazioni, modificate conformemente alla suddetta direttiva ;

Considerando in particolare che la definizione del caramello, prevista all'allegato I della direttiva del 23 ottobre 1962, avrebbe come risultato di escludere — dopo la data del 26 ottobre 1964 — l'impiego di alcune varietà di tale prodotto per la colorazione dei

prodotti alimentari ; che la suddetta esclusione è ingiustificata, in quanto tali prodotti non costituiscono un pericolo per la sanità pubblica, qualora la loro composizione risponda ad alcuni requisiti specifici di purezza ;

Considerando che alcuni prodotti, parimenti esenti da pericoli per la sanità pubblica e di frequente impiego, sono stati omessi dall'elenco dei carotinoidi e delle xantofille, nonché da quello dei prodotti autorizzati al fine di diluire o sciogliere le sostanze coloranti ;

Considerando infine che l'orceina, come è definita nell'allegato I della direttiva del 23 ottobre 1962, non costituisce una materia colorante di impiego corrente ; che, viceversa, l'orceina sulfonata viene frequentemente impiegata in alcuni Stati membri per la colorazione di prodotti alimentari ; che è opportuno permettere ai suddetti Stati membri di mantenere temporaneamente in vigore la loro regolamentazione relativa a quest'ultimo prodotto, alle medesime condizioni previste per i prodotti elencati all'articolo 2 della direttiva del 23 ottobre 1962,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 6 della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962, appresso denominata « direttiva », è completato dai prodotti seguenti :

Acido citrico
Acido tartarico

⁽¹⁾ GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2545/62.

Gelatina

Pectine

Alginato (autorizzato solo per le sostanze coloranti indicate nell'allegato I, n. E 160)

Esteri dell'acido 1-ascorbico con gli acidi grassi non ramificati di C 14, C 16, e C 18 (autorizzati solo per le sostanze coloranti di cui all'allegato I, n. E 160).

Articolo 2

L'allegato I della direttiva viene modificato come appresso :

E 141

In corrispondenza della colonna « C.I. » viene indicato il numero « 75810 ».

E 150

Nella colonna « denominazione chimica o descrizione », leggasi :

« a) Prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento del saccarosio o di altri zuccheri alimentari o

b) Prodotti amorfi di colore bruno, solubili nell'acqua, ottenuti mediante azione controllata del calore sugli zuccheri alimentari, in presenza di uno o più dei composti chimici seguenti :

— gli acidi acetico, citrico, fosforico, solforico e solforoso ;

— gli idrossidi d'ammonio, di sodio e di potassio ;

— i carbonati, fosfati, solfati e solfiti d'ammonio, sodio e potassio ».

E 160

Alla lettera a)

— In corrispondenza della colonna « Schultz » viene indicato il numero « 1403 » ;

— In corrispondenza della colonna « C.I. » vengono indicati i numeri « (1249 a) » e « 75130 » ;

— In corrispondenza della colonna « D.F.G. » viene indicato il numero « 108 » ;

— In corrispondenza della colonna « Denominazione chimica o descrizione », leggasi : « Prodotti con prevalenza di forme trans ».

Alla lettera b)

— In corrispondenza della colonna « Schultz » viene indicato il numero « 1387 » ;

— In corrispondenza della colonna « C.I. » vengono indicati i numeri « (1241) » e « 75120 » ;

— In corrispondenza della colonna « D.F.G. » viene indicato il numero « 109 ».

Alla lettera d)

— In corrispondenza della colonna « C.I. » viene indicato il numero « 75125 » ;

— In corrispondenza della colonna « Denominazione chimica o descrizione » leggasi : « Prodotti con prevalenza di forme trans ».

Dopo la lettera d), vengono aggiunte le seguenti lettere :

Denominazione usuale	Schultz	C.I.	D.F.G.	Denominazione chimica o descrizione
e) Beta-apo-8'-carotenale (C 30)	—	—	—	Prodotti con prevalenza di forme trans
f) Estere etico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30)	—	—	—	Prodotti con prevalenza di forme trans

E 161

In corrispondenza della colonna « Denominazione chimica o descrizione », leggasi : « Le xantofille sono dei derivati chetonici e/o idrossilici dei caroteni ».

In corrispondenza della lettera d), nella colonna « C.I. » viene indicato il numero « 75135 ».

Dopo la lettera f), viene aggiunto :
« g) Cantaxantina ».

E 163

In corrispondenza della colonna « Denominazione chimica o descrizione », il testo dell'ultimo capoverso è il seguente :

« Gli antociani possono essere estratti solo dagli ortofruitticoli commestibili : dalle fragole, dalle more, dalle ciliegie, dalle prugne, dai lamponi, dalle more selvatiche, dai ribes neri, dai cavoli rossi, dalle cipolle rosse, dalle mortelle rosse, dai mirtili, dalle melanzane, dall'uva e dal sambuco ».

E 172

In corrispondenza della colonna « Schultz » vengono soppressi i numeri « 1276 » e « 1311 ».

Articolo 3

Alle sostanze coloranti elencate nell'allegato II, sezione I, della direttiva, viene aggiunta la seguente sostanza colorante :

Denominazione usuale	Schultz	C.I.	D.F.G.	Denominazione chimica o descrizione
Orceina solfonata	—	1758	—	Sale di calcio dell'acido orcino-solfonico

Articolo 4

All'allegato III della direttiva vengono apportate le modifiche seguenti :

— inserire in calce alla pagina una nota, relativa al primo periodo della sezione A, indicata con « (I) » dopo le parola « puro », ed il cui testo è il seguente :

« Quando i requisiti generali di purezza sono applicati ai prodotti elencati nell'articolo 6, le quantità e le percentuali vengono parimenti calcolate sul colorante puro » ;

— dopo il numero *E 141*, aggiungere il testo seguente :

« *E 151* — *Caramello*

Azoto ammoniacale:

Non più dello 0,5 % (determinato secondo il metodo *Tillmans-Mildner*: *Beythien-Diemair*, *Laboratoriumsbuch*, 7^a edizione, pagina 151).

Anidride solforosa:

Non più dello 0,1 % (determinata secondo il metodo *Monier-Williams E.W.*, « *Determination of sulphurdioxide in foods* », *Rept. Public Health & Med. Subjects n. 48*, Ministry of Health, London 1927).

$pH: \geq 1,8$

Fosfati:

Non più dello 0,5 %, espresso in $P_2 O_5$.

— sotto il n. *E 181*, sostituire alle espressioni « calcolati sulla base di » con « espressi in ».

Articolo 5

Le legislazioni modificate, conformemente alle precedenti disposizioni, si applicano alle sostanze coloranti ed ai prodotti alimentari immessi nel commercio negli Stati membri non oltre il 26 ottobre 1964.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 44^a sessione tenuta a Bruxelles il 23, il 24 e il 25 febbraio 1965, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, all'unanimità dei 47 membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente :

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla « Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana »

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri della Comunità Economica Europea in data 21 settembre 1964 sulla « Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazione degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati alla alimentazione umana »,

Vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza di affidare alla Sezione specializzata per l'agricoltura l'elaborazione di un parere e di una relazione sul citato documento,

Visti gli articoli 43, 100 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il proprio parere del 3 luglio 1963 sulla « Proposta di direttiva del Consiglio relativa al

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari »,

Visto il proprio parere del 15 dicembre 1961 sulla « Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle materie coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana »,

Visto il proprio parere del 28 novembre 1963 in merito alla « Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il cacao e il cioccolato »,

Visto il parere emesso dalla Sezione specializzata per l'agricoltura in data 5 febbraio 1965,

Vista la relazione presentatagli dalla signora Landgrebe-Wolff il 25 febbraio 1965 e viste le deliberazioni della propria assemblea plenaria (44^a sessione),

Considerando che ad un ordinamento uniforme sul piano europeo delle disposizioni appartenenti alla legislazione alimentare va attribuita grande importanza per la protezione della sanità pubblica, per la protezione dei consumatori contro le adulterazioni e per la certezza giuridica dei produttori,

Considerando che qualsiasi provvedimento e qualsiasi proposta in materia di legislazione alimentare deve non soltanto convenire ad un settore delimitato, ma anche inserirsi armoniosamente in un piano generale,

Considerando che da qui alla fine del periodo transitorio rimane ormai uno spazio di tempo relativamente breve per attuare l'armonizzazione delle disposizioni legislative sugli alimenti,

FORMULA IL SEGUENTE PARERE :

I. Osservazioni generali

Il Comitato economico e sociale approva la « Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana ». Esso si rammarica tuttavia del fatto :

— che tale modifica si sia mostrata necessaria a distanza di due anni soltanto dalla pubblicazione della prima direttiva nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* (11 novembre 1962),

— che nella proposta di modifica all'esame non figurì la regolamentazione sulle condizioni di utilizzazione delle sostanze coloranti, purtuttavia annunciata nella prima direttiva,

— che non sia ancora stato neanche deciso per quali prodotti alimentari la colorazione è consentita ai sensi di entrambe le direttive,

— che sia stato ancora ampliato l'elenco delle sostanze coloranti ammesse. Già nel primo parere, il Comitato aveva chiesto di limitare il numero delle sostanze ammesse, al fine di facilitare il controllo e la revisione, di aumentare la certezza giuridica dei produttori, di contribuire alla razionalizzazione della produzione e di agevolare il controllo.

Onde evitare di porre ostacoli al progresso tecnico e ad un favorevole andamento dei lavori per quanto riguarda la ricerca di nuove sostanze assolutamente innocue, il Comitato avanza una proposta tendente ad ottenere che — pur restando pressoché invariata, nella lista, la quantità delle sostanze coloranti autorizzate — si possano effettuare delle sostituzioni in quei casi in cui siano chiare le possibilità di miglioramento.

Inoltre il Comitato raccomanda di iniziare l'elaborazione di un quadro sinottico riportante chiaramente tutte le indicazioni necessarie all'industria di trasformazione, alle organizzazioni dei consumatori e ai diversi ambienti scientifici. Il fine supremo di tutti gli sforzi deve restare la creazione di una legislazione alimentare europea unitaria. Tuttavia, in attesa della sua attuazione, un quadro sinottico come il suaccennato potrebbe costituire un buono « strumento ». Naturalmente esso dovrebbe formare oggetto di continue modifiche ed aggiunte in funzione della progressiva armonizzazione e del progresso tecnico e scientifico.

Onde evitare di sovraccaricare ancora le competenti divisioni della Commissione — con la conseguenza di ritardare gli ulteriori, urgenti lavori relativi all'armonizzazione di tutta la legislazione alimentare — per la complicazione di un simile quadro sinottico si dovrebbe conferire un mandato ad un organismo scientifico, eventualmente mediante un contratto di studio, e per il necessario finanziamento si dovrebbe attingere a fondi speciali stanziati sul bilancio.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la cooperazione di un organo composto di personalità del mondo scientifico chiamato ad eseguire con la massima imparzialità l'esame di nuove sostanze coloranti per le quali si richieda l'iscrizione nella lista e ad elaborare criteri obiettivi di giudizio. Il Comitato esprime il suo vivo compiacimento per gli sforzi che la Commissione ha già compiuto in tale direzione.

II. Osservazioni particolari

Articolo 2

In corrispondenza del numero E 150, ai punti a) e b), si dovrebbe sostituire nel testo tedesco il

termine «eßbar» con il termine «genußtauglich», che è conforme al linguaggio giuridico tedesco.

Al punto b), si dovrebbe sostituire la generica espressione «mediante azione controllata del calore» con l'indicazione di una temperatura massima, oppure si dovrebbe permettere la libera scelta del procedimento e definire con maggior precisione i criteri di purezza.

Articolo 4

Contiene le seguenti poco chiare specificazioni :

« Quando i requisiti generali di purezza sono applicati ai prodotti elencati nell'articolo 6, le quantità e le percentuali vengono parimenti calcolate sul colorante puro ».

All'articolo 6 della direttiva da modificare non si parla, però, di materie coloranti, ma soltanto di solventi e diluenti. Ciò rende necessaria un'altra

formulazione del testo, che potrebbe essere la seguente :

« Quando i requisiti generali di purezza sono applicati alle soluzioni ed alle diluzioni ottenute come previsto all'articolo 6 . . . »

Articolo 5

Il Comitato propone di modificarlo come segue :

« (1) Le legislazioni modificate conformemente alle precedenti disposizioni e le norme recate dalla direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 si applicano alle sostanze coloranti ed ai prodotti alimentari messi in commercio negli Stati membri, al più tardi il 31 dicembre 1966.

(2) Sino al 31 dicembre 1966 gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni delle regolamentazioni nazionali relative alle sostanze coloranti elencate nell'allegato 2 alla direttiva del 23 ottobre 1962 ».

Così deliberato a Bruxelles, addì 25 febbraio 1965.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Piero GIUSTINIANI

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

STUDI — SERIE « AGRICOLTURA »

8117 — n. 15 — *L'organizzazione dei mercati agricoli mondiali*

Un'azione comune dei paesi economicamente sviluppati e dei paesi in via di sviluppo

1964

Negli ultimi anni si è manifestata sempre più nettamente la tendenza ad inquadrare le economie nazionali in un contesto più ampio. L'istituzione di organismi internazionali, l'integrazione o l'associazione economica e la stipulazione di accordi internazionali a carattere generale o specializzato rappresentano altrettante forme assunte da tale tendenza. I rapporti fra singoli Stati, e in special modo i rapporti commerciali, vengono quindi a collocarsi su un piano il cui carattere multilaterale è assai più accentuato che per il passato.

La nuova situazione venuta così a crearsi pone in particolare evidenza le ripercussioni esercitate sul mercato mondiale dalle misure nazionali di politica agraria, nonché le distorsioni che ne derivano per il commercio internazionale — e ciò, nonostante le norme emanate per disciplinarlo. Di conseguenza, vengono attualmente prese numerose iniziative ai fini dell'elaborazione di un complesso di regole aventi un obiettivo più ampio, ossia ai fini di un riordinamento dei mercati mondiali dei prodotti agricoli.

Nell'intento di contribuire allo studio dei problemi estremamente complessi che occorrerà risolvere per raggiungere lo scopo, la Commissione della C.E.E. ha invitato il dr. Albrecht Kruse-Rodenacker, del Politecnico di Berlino, ad intraprendere l'esame, fondandosi su un'analisi critica della protezione e della situazione concorrenziale dell'agricoltura in passato, ed a ricavare da tale analisi schemi di disposizioni atte ed essere eventualmente applicate su scala internazionale.

Tale studio (54 pp.) è edito nelle quattro lingue della Comunità. Prezzo di vendita : Lit. 750 (FB 60).

Le ordinazioni debbono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina, come pure a H. M. Stationery Office, P.O. Box 569, London SE 1.

EURATOM INFORMATION

periodico mensile pubblicato dal Centro di informazione e documentazione (C.I.D.) della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica (direzione generale « Diffusione delle cognizioni »),

fornisce informazioni precise su

le azioni di ricerca che la Commissione si propone di intraprendere in collaborazione con persone e imprese della Comunità ;

i contratti di ricerca conclusi dalla Comunità ;

le pubblicazioni scientifiche e tecniche risultanti dal programma di ricerca, e

i brevetti che proteggono i risultati del programma di ricerca.

« **Euratom Information** » è pertanto la fonte di informazione più completa dei lavori scientifici e tecnici della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Abbonamento : un anno (12 numeri) Lit. 9.450.— (FB 750.—)

« **Euratom Information** » è in vendita presso i vari uffici nazionali dell'Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee, e presso Handelsblatt GmbH, Kreuzstr. 21, Düsseldorf (Germania).

PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

STUDI - SERIE POLITICA SOCIALE

In questa serie sono apparsi finora:	FB	Lit.
N. 1 — La formazione professionale dei giovani nelle imprese industriali, commerciali ed artigiane dei paesi della C.E.E. ...	140,—	1.750
N. 2 — Regimi legislativi e contrattuali dei congedi retribuiti nei sei paesi della C.E.E.	100,—	1.250
N. 3 — Studio sulla fisionomia attuale della sicurezza sociale nei paesi della C.E.E.	90,—	1.120
N. 4 — Studio comparativo delle prestazioni di sicurezza sociale nei paesi della C.E.E.	140,—	1.750
N. 5 — Finanziamento della sicurezza sociale nei paesi della C.E.E.	100,—	1.250
N. 6 — Diritto e pratica dei contratti collettivi nei sei paesi della C.E.E.	50,—	620
N. 7 — L'occupazione agricola nei paesi della C.E.E.: Parte I: Struttura	70,—	870
N. 8 — L'occupazione agricola nei paesi della C.E.E.: Parte II: Evoluzione dell'occupazione agricola e prospettive	60,—	750

Le ordinazioni debbono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina, come pure a H. M. Stationery Office, P.O.Box 569, London SE 1.

